

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

AGGIORNAMENTO

KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE

ESAARCO CONFEDERAZIONE

TUV SUD

Corso di Specializzazione Professionale

Il Data Protection Officer

Esperto in Sicurezza Urbana,
Sistemi di Videosorveglianza e
Tecniche Investigative di Indagine

A cura del **Dr. Domenico Giannetta**
Comandante Polizia Locale - Esperto Sicurezza Urbana
Contatti : giannetta.domenico@libero.it - 333/3052645

AGGIORNAMENTO

KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE

ESAARCO CONFEDERAZIONE

TUV SUD

Valutazione di Impatto
Individuazione e gestione del rischio

SICUREZZA

SVILUPPO

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine





CHE COSA SI INTENDE PER **RISCHIO**?

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  3



DEFINIZIONE

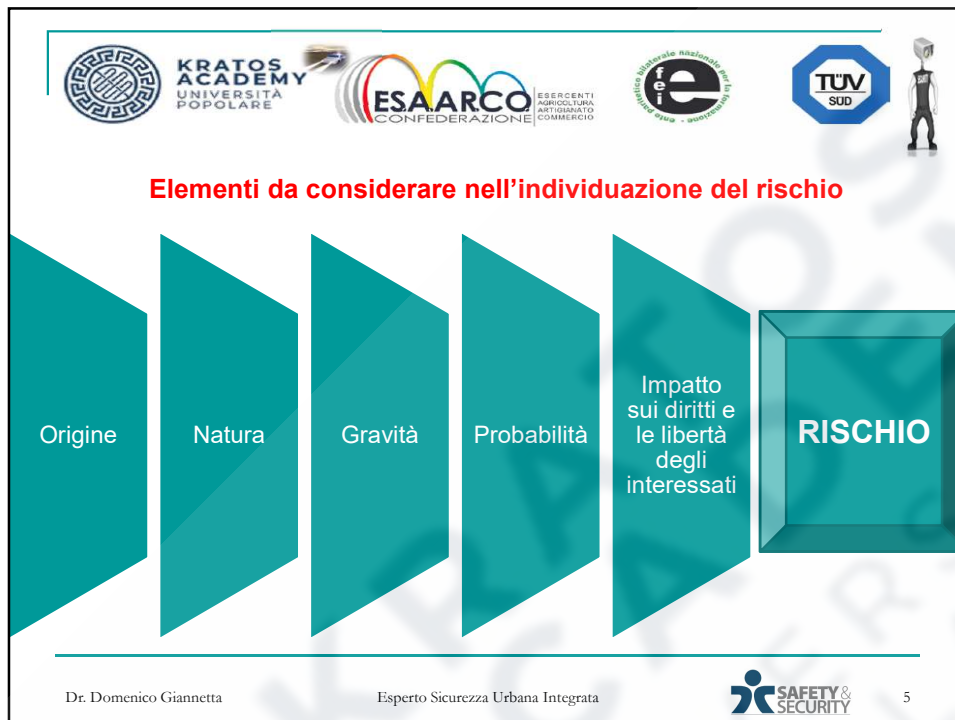
«Per “**rischio**” si intende uno scenario descrittivo di un evento e delle relative conseguenze, che sono stimate in termini di **gravità** e **probabilità**» per i diritti e le libertà

(Linee guida del Gruppo di lavoro Articolo 29 WP248rev.1)

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  4

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



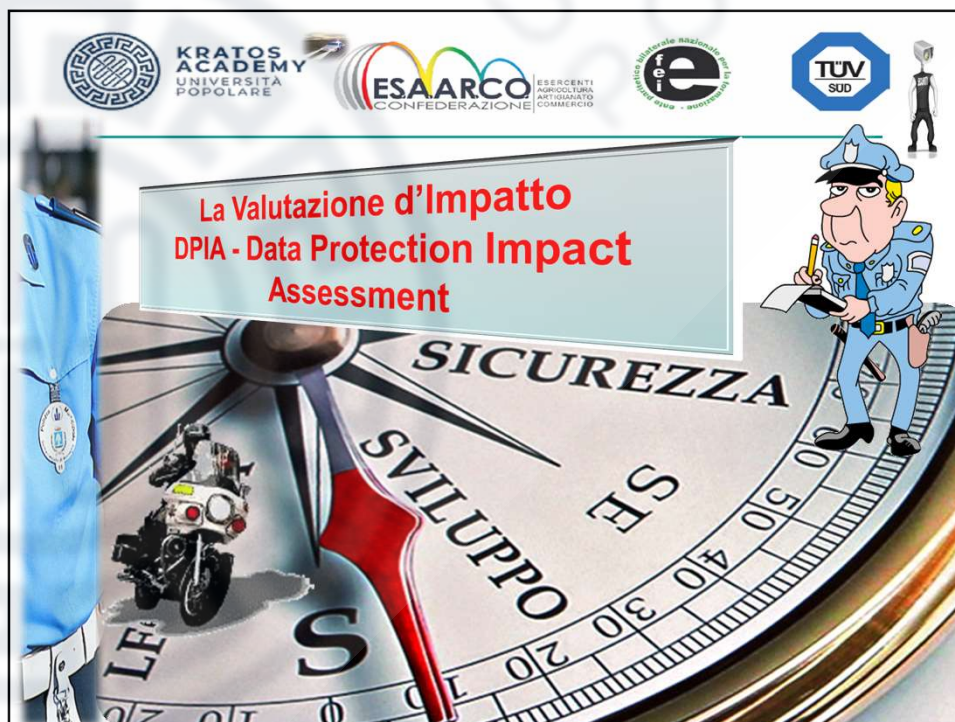
Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



In Italia si registra una **scarsa sensibilità alle tematiche della privacy anche e soprattutto in ambito pubblico** e ciò è ancor più grave poiché gli enti territoriali sono il simbolo concreto della legalità dello Stato e poi, su un piano più pragmatico, le sanzioni, che colpiscono allo stesso modo e senza differenze gli enti pubblici e le aziende private, sono così elevate da mandare facilmente in dissesto molte amministrazioni.

La videosorveglianza pubblica, ad esempio, è in forte espansione su tutti i territori, dai comuni più piccoli alle città metropolitane, ed è uno dei casi tipici per i quali la normativa sovranazionale del Regolamento Europeo 2016/679, noto con l'acronimo GDPR (General Data Protection Regulation), prescrive senza eccezioni la necessità di una valutazione d'impatto.

Eppure molte amministrazioni affidano la redazione a soggetti privi di competenza, convinti che sia sufficiente rispettare l'obbligo solo su un piano formale, oppure addirittura omettono del tutto la valutazione d'impatto, convinti che nessuno agirà contro gli Enti pubblici o che comunque le sanzioni in fondo siano trascurabili.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

13



Tutto ciò è dimostrazione di come sia ancora diffusamente poco conosciuta la rivoluzione introdotta in tutt'Europa con il GDPR e del suo valore di norma sovraordinata all'intero ordinamento nazionale e che quindi nessun organo, nemmeno il parlamento, può derogare o modificare in alcun modo.

L'inosservanza degli obblighi concernenti la DPIA può comportare anche per gli Enti Pubblici l'imposizione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità garanti elevatissime.

Il mancato svolgimento dell'analisi nei casi il trattamento è soggetto alla valutazione d'impatto, lo svolgimento non corretto o la mancata consultazione dell'Autorità di controllo competente ove ciò sia necessario, possono comportare l'applicazione di una sanzione amministrativa fino a un massimo di 10 milioni di euro.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

14

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



LA VALUTAZIONE D'IMPATTO

La valutazione d'impatto è una procedura, nota anche con l'acronimo DPIA (Data Protection Impact Assessment) o PIA (Privacy Impact Assessment), come si indicherà nel seguito, è prevista dall'articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e ha lo scopo di descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità così come tutti gli altri principi fondamentali del GDPR.

Il processo di PIA può riguardare un singolo trattamento anche più trattamenti che presentino analogie per natura, ambito, finalità e rischi. Dalla descrizione del trattamento ne consegue la valutazione e quindi la predisposizione di idonee misure per affrontarlo.

La PIA è uno **strumento importante in termini di responsabilizzazione (accountability)** in quanto aiuta il titolare a rispettare le prescrizioni normative ma attesta anche di aver adottato idonee misure per garantirne il rispetto.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 15



*Regolamento UE/2016/679 GDPR,
articolo 35 (Valutazione d'impatto
sulla protezione dei dati) c.1 "...Una
singola valutazione può esaminare
un insieme di trattamenti simili che
presentano rischi elevati analoghi..."*

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 16

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



OBLIGO DELLA PIA

Il PIA (Privacy Impact Assessment) è obbligatorio in tutti i casi previsti dall'articolo 35 comma 1 del EUE 2016/679 GDPR ossia quando un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e questo può avvenire per varie ragioni:

- ❖ per l'implementazione di nuove tecnologie;
- ❖ a causa della natura, dell'oggetto, del contesto o delle finalità del trattamento.

Reg.UE/2016/679 GDPR, art.35 c.1 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati)
“Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ...”.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



17



Lo stesso articolo 35 del Reg.UE 2016/679 GDPR al comma 3c cita anche alcune ipotesi specifiche che rendono sempre obbligatoria la PIA che sono:

- ❖ **la valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche**, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche (art.35 c.3 p.a GDPR);
- ❖ **il trattamento, su larga scala**, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10 (art.35 c.3 p.b GDPR);
- ❖ **la sorveglianza sistematica** su larga scala di una zona accessibile al pubblico (art.35 c.3 p.c GDPR).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



18

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



c Reg.UE/2016/679 GDPR, art.35 c.3 “La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.”.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 19



GLI ULTERIORI OBBLIGHI INTRODOTTI DAL GARANTE PER LA PRIVACY

Il GDPR ha previsto espressamente che **l'autorità nazionale di controllo ha il potere e la facoltà di prevedere delle specifiche tipologie di trattamento per i quali è obbligatoria l'adozione del PIA** (art.35 c.4 GDPR)d, in questi casi ha l'obbligo di pubblicare il provvedimento e comunicarlo al comitato europeo per la protezione dei dati (art.35 c.6 GDPR)e che era Gruppo di lavoro art.29 o Working Party article 29 (noto anche con l'acronimo WP29), fino al 25 maggio del 2018 (data di entrata in vigore del RGPD) e aveva lo scopo di occuparsi di questioni relative alla protezione della vita privata e dei dati personali, ed è stato sostituito in seguito dal Comitato europeo per la protezione dei dati (art.68 GDPR).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 20

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Reg.UE/2016/679 GDPR, art.35 c.4 *“L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68.”*

Reg.UE/2016/679 GDPR, art.35 c.6 *“Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità di controllo competente applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 se tali elenchi comprendono attività di trattamento finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.”*

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

21



In questo modo si è stabilito l'obbligo di PIA nei casi in cui ricorrano almeno due di questi criteri anche se il titolare può deciderla anche quando ne ricorra uno solo in funzione delle implicazioni sulla sicurezza:

- ❖ trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione;
- ❖ decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici (es. assunzioni, concessione di prestiti, stipula di assicurazioni);
- ❖ monitoraggio sistematico (es. videosorveglianza);
- ❖ trattamento di dati sensibili, giudiziari o di natura estremamente personale (es. informazioni sulle opinioni politiche);
- ❖ trattamento di dati personali su larga scala;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

22

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



- ❖ combinazione o raffronto di insiemi di dati derivanti da due o più trattamenti svolti per differenti finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dal consenso iniziale (come avviene ad esempio con i big data);
- ❖ dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, ecc.);
- ❖ utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative (es. riconoscimento facciale, devices Internet of Things, ecc.);
- ❖ trattamenti che, di per sé, potrebbero impedire agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto (es. screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi per stabilire la concessione di un finanziamento).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



23



CASI DI ESCLUSIONE DELL'OBLIGO DI PIA

Lo stesso articolo 35 del Reg.UE 2016/679 GDPR al punto 10f stabilisce che il PIA è esclusa quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1. Finalità del trattamento di interesse pubblico e specificatamente in uno dei seguenti casi:**
 - a) per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 - b) per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
- 2. Disciplina normativa esplicita della finalità di interesse pubblico contenuta in un atto normativo Europeo o dello Stato membro al quale il titolare del trattamento è soggetto.**
3. Sia già stata eseguita una PIA nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione della disciplina giuridica di cui al punto precedente.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



24

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Reg.UE/2016/679 GDPR, art.35 c.10 *“Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.”*



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  25



Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo (art.35 c.5 GDPR)g, ha stabilito che il PIA non è necessario per i trattamenti che:

- ❖ non presentano rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- ❖ hanno natura, ambito, contesto e finalità molto simili a quelli di un trattamento per cui è già stata svolta una PIA;
- ❖ sono stati già sottoposti a verifica da parte di un'autorità di controllo prima del maggio 2018 e le cui condizioni (es. oggetto, finalità, ecc.) non hanno subito modifiche;
- ❖ sono compresi nell'elenco facoltativo del trattamento per i quali non è necessaria provvedere alla PIA;4
- ❖ fanno riferimento a norme o regolamenti, Ue o di uno Stato membro, per la cui definizione è stata condotta una PIA.



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  26

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Reg.UE/2016/679 GDPR, art.35 c.5

“L'autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato.”

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 27



CHI DEVE SVOLGERE LA PIA

Il titolare del trattamento ha la responsabilità di valutare la necessità del Privacy Impact Assessment (art.35 c.2 GDPR) e, laddove si renda necessaria, l'obbligo di provvedere alla realizzazione sovrintendendo sempre ogni fase pur se la realizzazione materia sia demandata ad altro soggetto (consulente esterno o dipendente).

Nella decisione sulla realizzazione e nello svolgimento si consulta con il DPO/RDP (Data protection officer/Responsabile per la protezione dei dati) inoltre, se il trattamento lo richiede, può acquisire pareri di esperti, tecnici e in particolare del responsabile della sicurezza dei sistemi informativi (noto anche come Chief Information Security Officer, acronimo CISO) e del responsabile IT (acronimo di Information Technology), laddove presenti, da allegare alla PIA. Se lo ritiene necessario, il titolare può acquisire anche il parere degli interessati o dei loro rappresentanti purché ciò non pregiudichi gli interessi commerciali o pubblici dell'azienda o ente che procede e purché non si mettano a rischio i trattamenti stessi che si vogliono valutare con la PIA (art.35 c.9 GDPR).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 28

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Reg.UE/2016/679 GDPR, art.35 c.2 “Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.”.

Reg.UUE/2016/679 GDPR, art.35 c.9 “Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.”.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  29



AGGIORNAMENTO DEL PIA

Il PIA non è un documento statico ma proprio per le sue finalità generali richiede un processo costante di verifica ed eventuale aggiornamento perlomeno quando insorgono variazioni del rischio, secondo il contesto e le evoluzioni tecnologiche, ovvero mutino o si evolvano le attività relative al trattamento.

In questi casi il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se dalle variazioni delle procedure del trattamento che sono intervenute e/o dalle mutate condizioni del contesto ne scaturisca un pregiudizio, anche solo potenziale, sulla sicurezza del trattamento dei dati personali e se le previsioni contenute nel PIA siano ancora valide e attuali (art.35 c.11 GDPR).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  30

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Reg.UE/2016/679 GDPR, art.35 c.11 “Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.”.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 31



SONO ESCLUSE LE FOTOTRAPPOLE?

In via generale il **GDPR** esclude le attività effettuate a fini di prevenzione indagine accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, che concretamente sono le attività di polizia giudiziaria e di esecuzione di provvedimenti penali (GDPR art.1 c.2).

Quindi se le fototrappole o in via generale i sistemi di videosorveglianza sono impiegati in indagini penali non vi è alcun bisogno della PIA, tuttavia deve esserci preventivamente un fascicolo di indagine aperto.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 32

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Viceversa tutte le informazioni acquisite in violazione degli obblighi della PIA rappresentano una violazione di legge e quindi un vizio del processo sanzionatorio insanabile, ad esempio laddove le fototrappole fossero utilizzate per contrastare le violazioni ambientali punite con sanzioni amministrative, e inoltre impongono all'autorità che ne abbia conoscenza, come ad esempio il sindaco, il presidente della provincia, il Giudice di Pace che sia chiamato a decidere del ricorso, a segnalare la violazione al Garante per la Privacy per l'applicazione della sanzione, facoltà che ha anche qualsiasi privato.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

33



Regolamento UE 2016/679 art.1 c.2: « 2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

- a) effettuati per autorità che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;
- b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di autorità che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V capo 2 TUE;
- c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di autorità a carattere esclusivamente personale o domestico;
- d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione indagine accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.»

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

34

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Scheda aggiornata in base alla
versione delle Linee guida del
WP29 emendata e adottata
il 4 ottobre 2017

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) – Art. 35 del Regolamento UE/2016/679

COSA È?

È una procedura prevista dall'articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 (RGDP) che mira a descrivere un trattamento di dati per **valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi**, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli. Una DPIA **può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti** che presentano **analogie** in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata



KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE



ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



e



TÜV
SÜD



PERCHÉ?

La DPIA è uno strumento importante in termini di responsabilizzazione (*accountability*) in quanto aiuta il titolare non soltanto a rispettare le prescrizioni del RGPD, ma anche ad attestare di aver adottato misure idonee a garantire il rispetto di tali prescrizioni. In altri termini, **la DPIA è una procedura che permette di valutare e dimostrare la conformità con le norme in materia di protezione dei dati personali**. Vista la sua utilità, il Gruppo Art. 29 suggerisce di valutarne l'impiego **per tutti i trattamenti, e non solo** nei casi in cui il Regolamento la prescrive come obbligatoria.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata



SAFETY &
SECURITY

36

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

QUANDO LA DPIA E' OBBLIGATORIA?

In tutti i casi in cui un trattamento può presentare un **rischio elevato per i diritti e le libertà** delle persone fisiche.

Il Gruppo Art. 29 individua alcuni criteri specifici a questo proposito:

- trattamenti valutativi o di *scoring*, compresa la profilazione;
 - decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici (es: assunzioni, concessione di prestiti, stipula di assicurazioni);
 - monitoraggio sistematico (es: videosorveglianza);
 - trattamento di dati sensibili, giudiziari o di natura estremamente personale (es: informazioni sulle opinioni politiche);
 - trattamenti di dati personali su larga scala;
 - combinazione o raffronto di insiemi di dati derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dal consenso iniziale (come avviene, ad esempio, con i Big Data);
 - dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, ecc.);
 - utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative (es: riconoscimento facciale, device IoT, ecc.);
 - trattamenti che, di per sé, potrebbero impedire agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto (es: screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi per stabilire la concessione di un finanziamento).
- La DPIA è necessaria in presenza di almeno due di questi criteri, ma - tenendo conto delle circostanze - il titolare può decidere di condurre una DPIA anche se ricorre uno solo dei criteri di cui sopra.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

IN CHE MOMENTO?

La DPIA deve essere condotta **prima** di procedere al trattamento. Dovrebbe comunque essere previsto un **riesame continuo** della DPIA, **ripetendo la valutazione a intervalli regolari.**

CHI?

La **responsabilità** della DPIA spetta al **titolare**, anche se la conduzione materiale della valutazione di impatto può essere affidata a un altro soggetto, interno o esterno all'organizzazione. Il titolare **ne monitora** lo svolgimento **consultandosi** con il **responsabile della protezione dei dati** (RPD, in inglese DPO) e acquisendo - se i trattamenti lo richiedono - il parere di esperti di settore, del **responsabile della sicurezza dei sistemi informativi** (*Chief Information Security Officer, CISO*) e del **responsabile IT.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



QUANDO LA DPIA NON E' OBBLIGATORIA?

Secondo le Linee guida del Gruppo Art. 29, la DPIA **NON** è necessaria per i trattamenti che:

- non presentano rischio elevato per diritti e libertà delle persone fisiche;
- hanno natura, ambito, contesto e finalità molto simili a quelli di un trattamento per cui è già stata condotta una DPIA;
- sono stati già sottoposti a verifica da parte di un'Autorità di controllo prima del maggio 2018 e le cui condizioni (es: oggetto, finalità, ecc.) non hanno subito modifiche;
- sono compresi nell'elenco facoltativo dei trattamenti per i quali non è necessario procedere alla DPIA;
- fanno riferimento a norme e regolamenti, Ue o di uno stato membro, per la cui definizione è stata condotta una DPIA.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 39



IL Sistema Sanzionatorio previsto dal GDPR – Reg. (UE) 2016/679



Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La normativa vigente sulla protezione dei dati impone che, nel caso di un trattamento di dati, **l'interessato sia informato dell'esistenza, potenziale o in atto, del trattamento**; dunque, che veda un cartello, che legga una comunicazione, che possa interloquire con chi lo informi, presso un URP o attraverso una linea telefonica, e via enumerando.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 41



Tale obbligo si rinviene **negli artt. 12, 13 e 14 del GDPR e negli artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 51/2018 (attuazione della Direttiva 2016/680)** e costituisce un corollario del principio di trasparenza e correttezza del trattamento dei dati: la persona interessata, infatti, deve essere informata di un'operazione che la riguarda e che potrebbe mettere in pericolo la sua privacy, al fine di consentirle l'esercizio dei diritti, che l'ordinamento le riconosce in proposito, e la predisposizione di ogni precauzione finalizzata a proteggere la sua riservatezza, **compresa la decisione di non entrare, per esempio, nel raggio di azione di una telecamera (come nel caso della videosorveglianza).**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 42

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



**Che cosa comporta
l'inottemperanza all'obbligo
d'informativa?**

**Una sanzione pecuniaria al titolare
del trattamento, stabilita nel suo
massimale dall'art. 83 GDPR, ossia
fino a venti milioni di euro o al 4%
del fatturato di un'azienda.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  43



Chi deve applicare le sanzioni ?

**Può un agente o un ufficiale di
qualsiasi Corpo di polizia
accertare un'infrazione
amministrativa di questo genere ?**

La risposta è negativa

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  44

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



L'art. 166 del D.Lgs. n. 196/2003 (cosiddetto Codice della Privacy) **afferma espressamente che l'organo competente a ricevere il rapporto ed erogare le sanzioni per la protezione dei dati personali è il Garante.**

Questo, per quanto concerne le sanzioni amministrative.

Per quelle penali, di cui all'art. 167 del D.Lgs. 196/2003, non ci sono particolari problemi: la notizia criminis, una volta acquisita, è trasmessa al Pubblico Ministero dagli organi di polizia giudiziaria.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 45



Il quesito è interessante, in quanto la Polizia Locale di un Comune del Torinese ha elevato un verbale all'esercente di un commercio al dettaglio, poiché l'uomo aveva installato una telecamera di videosorveglianza nel suo negozio, senza informare i clienti della presenza dell'apparecchiatura: mancava il cartello installato prima del raggio d'azione della telecamera. Tralasciando il fatto che il verbale in parola si riferiva ad una norma ormai abrogata (art. 13 Codice della Privacy), occorre evidenziare che l'atto è invalido perché viziato da incompetenza. Come detto sopra, solo il Garante può erogare le sanzioni amministrative in materia.

Le linee guida EDPB del Luglio 2019 delineano un nuovo tipo di cartello, a fondo blu con logo bianco, che deve indicare il titolare del trattamento e i suoi contatti, le finalità per cui è stata installata la telecamera di videosorveglianza e la base giuridica, i diritti dell'interessato e il periodo di conservazione delle immagini.

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Dunque, che cosa bisogna fare, se s'installa un sistema di videosorveglianza, per evitare di incorrere in una violazione sanzionabile?

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

47



Innanzitutto, tenendo conto dei **principii di necessità, finalità, minimizzazione e proporzionalità**, di cui all'art. 5 GDPR, **occorre domandarsi a quale fine si installa la videosorveglianza, se sia necessario e se non vi siano misure alternative ad essa, per raggiungere il predetto fine; in caso affermativo, infatti, andrebbero adottate le misure alternative**, se ed in quanto meno invasive per la riservatezza di clienti e passanti. Le linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati n. 3/2019 individuano il legittimo interesse, tra le principali basi giuridiche che consentono l'utilizzo della videosorveglianza; ma tale legittimo interesse deve essere reale, non fittizio o speculativo, e prevalere sui diritti e le libertà degli interessati.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

48

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



In secondo luogo, **come enuncia l'art. 35 GDPR, la videosorveglianza rientra tra i casi in cui la valutazione d'impatto sulla privacy (DPIA) è necessaria**, prima di procedere con il trattamento dei dati. **Se dalla valutazione d'impatto emerge un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e il titolare del trattamento ritiene di non poter attenuare tale rischio per costi e tecnologie, è opportuno consultare il Garante.** La DPIA è un'operazione di una certa complessità, tuttavia, che necessita di un esperto.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 49



Esistono, inoltre, delle precauzioni da prendere, per predisporre un corretto trattamento dei dati; sono operazioni che qui citiamo a titolo esemplificativo, poichè non sono le uniche:

- ❖ **in ottemperanza al principio di accountability**, infatti, **il titolare del trattamento è obbligato a prendere tutte le misure possibili, per proteggere i dati in suo possesso**; tanto che, *in caso di data breach, al medesimo spetta l'onere di provare che la diffusione illegittima dei dati è imputabile a causa fortuita.*

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 50

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il titolare dell'impianto di videosorveglianza, dunque, sia esso un ente pubblico o privato, dovrà predisporre telecamere sprovviste di zoom e audio (per evitare un ampliamento del numero e delle dimensioni dei dati da registrare); **i dipendenti che visionano le immagini devono essere autorizzati a tale compito e possedere credenziali di autenticazione; se le immagini vengono trasmesse all'esterno, ad un ente, ad un'agenzia, bisogna predisporre anche un sistema di crittografia; i tempi di conservazione delle immagini non possono superare il periodo di 24 ore, estensibili a 48 nei giorni festivi, tranne che nei casi in cui è necessario conservarle per periodi superiori, come nelle ipotesi in cui le immagini servano per procedure giudiziali e stragiudiziali ai fini della tutela dell'attività dell'azienda o dell'ente (es. furto, incidenti, danneggiamenti etc.)**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 51



Il discorso sulla videosorveglianza varia significativamente nel caso dell'installazione di apparecchi sul posto di lavoro. **L'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, come novellato dal D. Lgs. n. 151/2015 (cd. Jobs Act), supera il precedente divieto assoluto di controllare a distanza l'attività dei lavoratori mediante impianti audiovisivi e altri strumenti e consente l'installazione solo "per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale", e previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza di questo, a seguito di autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del**

Se il controllo mira a tutelare i beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti, non è necessario l'accordo sindacale nè l'informativa al lavoratore.

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Dunque, è molto importante
**osservare con scrupolo la
normativa in materia di protezione
dei dati, se non vogliamo incorrere
in sanzioni molto pesanti, sia
amministrative che penali, cui
potrebbero aggiungersi anche quelle
civilistiche del risarcimento dei danni.**



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  53



CONTROLLI SANZIONI



Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  54

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Sanzioni Amministrative Pecuniarie

1. Procedimento
2. Indagine – Accertamenti- Verifiche
3. Avvio del Procedimento
4. 30 giorni per scritti difensivi e/o audizione
5. Ordinanza Ingiunzione con i criteri stabiliti dall'art. 83 del GDPR 679/2016
6. Pagamento in misura ridotta (50%)
7. 30 giorni per ricorso
8. Regolamento del Garante per la procedura
9. Rinvio alla Legge 689/1981 (artt. 1/9, 18/22 e 24/28)

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  55

Sistema sanzionatorio G.D.P.R. 679/2016

Fino a € 10.000.000,00 O 2% FATTURATO TOTALE ANNUO GLOBALE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI SEGUENTI ARTT:

- 8 (consenso dei minori)
- 10 (trattamenti che non richiedono l'identificazione degli interessati)
- 23 (privacy by design e privacy by default)
- 24 (contitolarità del trattamento)
- 25 (nomina rappresentante del Titolare non stabilito nell'Unione Europea)
- 26 (Responsabili del trattamento)
- 27 (istruzioni e autorità del Titolare)
- 28 (documentazione relativa a ciascun trattamento di dati personali)
- 29 (cooperazione con l'autorità di vigilanza)
- 30 (sicurezza del trattamento)
- 31 (notificazione dei data breach all'autorità)
- 32 (comunicazione dei data breach agli interessati)
- 33 (DPIA – Data Protection Impact Assessment)
- 34 (consultazione preventiva dell'autorità di vigilanza)
- 35, 36 e 37 (designazione, posizione e compiti del DPO – Data Protection Officer)
- 39 e 39a (processi di certificazione)

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  56

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Sanzioni Amministrative Pecuniarie

Entità

Fino a Euro 20.000.000, o per le Imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  57



Fino a € 20.000.000,00 o fino al 4% del fatturato totale annuo mondiale per le violazioni:

- in materia di principi base del trattamento
- condizioni per il consenso, diritti degli interessati
- trasferimento di dati personali all'estero
- mancata ottemperanza a un ordine o a una limitazione temporanea o definitiva del trattamento disposti dall'autorità di vigilanza

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  58

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Sanzioni Penali

Art. 167 – Trattamento illecito di dati
Art. 167-bis - Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 167-ter - Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala
Art. 168 - *Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante*
Art. 170 - *Inosservanza di provvedimenti del Garante*
Art. 171 - *Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori*
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  59



CONTROLLO A DISTANZA

Divieto di apparecchiature per controllo a distanza

↳ Art. 4 Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori)

La durezza del divieto è mitigata dal 2° comma, che **permette** - con un iter obbligato - il controllo dettato da esigenze produttive, organizzative o di sicurezza (**c. "preterintenzionale"**)

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  60

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Legge 300/1970 - Art. 4 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

- Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.** In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. **In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.**
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
- Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  61



Violazione art. 4 Legge 300/1970

Sanzione : ai sensi dell'art. 171 del D.Lgs. 196/2003 che fa riferimento all'art. 38 della Legge 300/1978 che prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto da 15 giorni a 1 anno o con ammenda da 154 a 1.549 euro.

Prescrizione : ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 124/2004 e dell'art. 20 del D.Lgs. 758/1994 di eliminare le violazioni riscontrate nel più breve tempo possibile con le seguenti modalità e i tempi

Dell'avvenuto adempimento dovrà essere comunicato allo scrivente

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  62

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



D.Lgs. 196/2003 - Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  63



Legge 300/1970 - Art. 38 Disposizioni penali

Le violazioni degli artt. 2, 5, 6, e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 (90) a lire 3.000.000 (90) o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. (91)

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale.

(90) La misura dell'ammenda è stata così elevata ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della stessa legge.

(91) Comma così modificato dall'art. 179, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Peraltro, il citato art. 179, D.Lgs. n. 196/2003 è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  64

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



D.Lgs. 23/04/2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della Legge 14/02/2003, n. 30

15. Prescrizione obbligatoria

1. Con riferimento alle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione è affidata alla vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.
2. L'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di cui al comma 1.
3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie è a condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente all'emanazione della prescrizione.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  65

D.Lgs. 19/12/1994, n. 758

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro

Art. 20 - Prescrizione

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 CPP.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



I termini suddetti sono prorogabili a richiesta del trasgressore nei casi e con le modalità previste dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 758/1994

Per la predetta violazione, ai sensi dell'art. 347 cpp verrà inviata comunicazione di reato alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 758/1994

Il contravventore, eliminando la violazione entro il termine sopra indicato, prorogabile a richiesta del contravventore, nei casi e con le modalità previste dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 758/1994 sarà ammesso al pagamento in sede amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 758/1994.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  67



Il pagamento della somma sopra richiamata, di cui verrà indicato in separato atto emesso a seguito di verifica dell'eliminazione della violazione contestata estingue la contravvenzione con la conseguente richiesta di archiviazione del procedimento penale ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del D.Lgs. 758/1994.

A norma dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 758/1994 l'adempimento alla prescrizione oltre il termine stabilito, ovvero la eliminazione delle conseguenze della contravvenzione con modalità diverse da quelle prescritte sarà valutato dal Giudice ai fini dell'applicazione dell'art. 162 bis C.P..

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  68

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 151/2015, dell'art. 38 della Legge 300/1970 e degli artt. 114 e 171 del D.Lgs. 196/2003 la sanzione è stabilita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nell'ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni a 1 anno.

Ufficio o Ente VAV
Causale PA
Estremi dell'atto del documento
Codice Tributo

- 741T Sanzione Amministrativa
- GAET Maggiorazioni
- 456T Imposta di bollo

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  69

Il Garante privacy sanziona Eni Gas e Luce per 11,5 milioni **Telemarketing indesiderato e attivazione di contratti non richiesti**

Il Garante per la privacy ha applicato a Eni Gas e Luce (Egl) due sanzioni, per complessivi 11,5 milioni di euro, riguardanti rispettivamente trattamenti illeciti di dati personali nell'ambito di attività promozionali e attivazione di contratti non richiesti. Le sanzioni sono state determinate tenendo conto dei parametri indicati nel Regolamento Ue, tra i quali figurano l'ampia platea dei soggetti coinvolti, la pervasività delle condotte, la durata della violazione, le condizioni economiche di Egl. La prima sanzione di 8,5 milioni di euro riguarda trattamenti illeciti nelle attività di telemarketing e teleselling riscontrati nel corso di accertamenti e ispezioni svolti dall'Autorità a seguito di diverse decine di segnalazioni e reclami, ricevuti all'indomani della piena applicazione del Gdpr.

Dalle verifiche è emerso un circoscritto numero di casi rivelatori tuttavia di condotte "di sistema" poste in essere da Egl, che hanno evidenziato gravi criticità relative al generale trattamento dei dati.

Tra le violazioni messe in luce spiccano le telefonate pubblicitarie effettuate senza il consenso della persona contattata o nonostante il suo diniego a ricevere chiamate promozionali, oppure senza attivare le specifiche procedure di verifica del Registro pubblico delle opposizioni; l'assenza di misure tecnico organizzative in grado di recepire le manifestazioni di volontà degli utenti; tempi di conservazione dei dati superiori a quelli consentiti; l'acquisizione dei dati dei potenziali clienti da soggetti (list provider) che non avevano acquisito il consenso per la comunicazione di tali dati.

Il Garante, dopo aver dichiarato l'illiceità delle condotte rilevate, ha ingiunto a Egl di implementare procedure e sistemi per verificare, anche tramite l'esame di un campione rilevante di nominativi, lo stato dei consensi delle persone inserite nelle liste dei contatti, prima dell'inizio delle campagne promozionali. Egl dovrà inoltre provvedere alla definitiva automatizzazione dei flussi di dati dal proprio database alla black list di chi non vuole ricevere pubblicità in uso presso la società. Il Garante, inoltre, ha vietato alla società l'uso dei dati forniti dai list provider senza che questi ultimi avessero acquisito uno specifico consenso alla loro comunicazione a Egl.

La seconda sanzione di 3 milioni di euro riguarda violazioni nella conclusione di contratti non richiesti nel mercato libero della fornitura di energia e gas. Molte persone si sono rivolte all'Autorità lamentando di aver appreso della stipula di un nuovo contratto solo dalla ricezione della lettera di disdetta del vecchio fornitore o dalle prime fatture di Egl. In alcuni casi poi le segnalazioni denunciavano la presenza nel contratto di dati inesatti e di sottoscrizione apocrita.

Le gravi irregolarità hanno interessato circa 7200 consumatori. Dagli accertamenti dell'Autorità è emerso che le condotte adottate da Egl nell'acquisizione di nuovi clienti mediante alcune agenzie esterne operanti per suo conto, per modalità organizzative e gestionali, hanno determinato trattamenti non conformi al Regolamento UE, in quanto contrari ai principi di correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati. Il Garante quindi, rilevate le irregolarità, ha ingiunto a Egl l'adozione di una serie di misure correttive e l'introduzione di specifici alert in grado di individuare varie anomalie procedurali.

Le implementazioni dovranno essere introdotte e comunicate all'Autorità in tempi stabiliti, mentre il pagamento delle sanzioni dovrà essere effettuato entro trenta giorni.

Roma, 17 gennaio 2020

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

Piattaforma Rousseau: dal Garante privacy sanzione di 50mila euro Garante Privacy, provvedimento 04/04/2019 n° 83

Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 83 del 4 aprile 2019 ha comminato all'Associazione Rousseau, quale responsabile del trattamento e in tale qualità trasgressore, il pagamento di euro 50.000 a titolo di sanzione per la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 32 e 83, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento UE 2016/679 oltre ad ingiungere alla stessa associazione i necessari adeguamenti indicati nel Provvedimento.

In realtà sulla scorta di scandali e segnalazioni precedenti (come il data breach del 2017) la piattaforma "Rousseau" era già da tempo "attenzionata" dal Garante che con provvedimento del 21 dicembre 2017 aveva già richiesto un attento riesame delle condizioni di sicurezza e la correzione di diverse criticità.

Sulla base dell'esame delle informazioni acquisite in sede ispettiva e dell'analisi tecnica condotta anche sulla documentazione integrativa successivamente pervenuta (23 novembre 2018 e 10 dicembre 2018), l'Autorità, pur ritenendo che nel complesso sia stato realizzato un sostanziale innalzamento dei livelli di sicurezza dei trattamenti effettuati nell'ambito dei siti web oggetto del provvedimento del 21 dicembre 2017, ha dovuto rilevare la permanenza di importanti vulnerabilità rispetto alle quali anche in considerazione della particolare rilevanza e delicatezza della piattaforma sotto il profilo della partecipazione democratica dei cittadini alle scelte politiche, ha ritenuto opportuno esercitare i poteri che le sono attribuiti dal nuovo Regolamento (UE) 2016/679, pienamente applicabile dal 25 maggio 2018.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



71

In effetti il Garante in osservanza a quanto sancito dall'art. 32 del GDPR ha accertato:

1. il mancato completo tracciamento degli accessi al database del sistema Rousseau e delle operazioni sullo stesso compiute che configura la violazione di quel generale dovere di controllo sulla liceità dei trattamenti gravante sul titolare del trattamento e, in particolare, dell'obbligo di assicurare più adeguate garanzie di riservatezza agli iscritti alla piattaforma medesima; ciò sia in ragione delle dimensioni delle banche dati in questione, sia della tipologia di dati raccolti nonché delle funzionalità che le caratterizzano;

2. la condivisione delle credenziali di autenticazione da parte di più incaricati dotati di elevati privilegi per la gestione della piattaforma Rousseau e la mancata definizione e configurazione dei differenti profili di autorizzazione in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari nei diversi ambiti di operatività, che nel previgente ordinamento erano addirittura qualificate come misure minime di sicurezza a carico dei titolari del trattamento. In tal caso, quindi si configura una violazione dell'obbligo di predisposizione, da parte del responsabile del trattamento, di misure tecniche e organizzative adeguate.

Di conseguenza, alla luce delle accertate violazioni il Garante ha ingiunto all'Associazione Rousseau, oltre al pagamento della sanzione, di provvedere:

1.a completare l'adozione delle misure necessarie di auditing informatico previste al par. 7, lett. E, del provvedimento n. 548, prevedendo che anche gli accessi al database effettuati tramite interfaccia XX siano oggetto di completa registrazione in modo da consentire la verifica a posteriori delle attività compiute, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento;

2.a rimuovere la criticità emersa a seguito dell'accertamento ispettivo del novembre 2018 e quindi ad assegnare credenziali di autenticazione ad uso esclusivo di ciascun utente con privilegi amministrativi definendo per ciascuno i differenti profili di autorizzazione, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del provvedimento;

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

3. entro il termine di 120 giorni dalla ricezione del provvedimento, ai fini del rispetto del principio di responsabilizzazione di cui all'articolo 24 del Regolamento, ad una rivisitazione complessiva delle iniziative di sicurezza adottate;

4. all'effettuazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento, di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, specificamente riferita alle funzionalità di e-voting attribuite alla piattaforma. Solo in base ad una rigorosa progettazione e a una attenta valutazione dei rischi è, infatti, possibile realizzare un sistema di e-voting in grado di fornire garanzie di resilienza nonché di assicurare l'autenticità e la riservatezza delle espressioni di voto.

Con tale provvedimento, di grande rilevanza, in quanto tra i primi alla luce del GDPR, il Garante mette un punto fermo su tutte le questioni principalmente "mediatiche" sorte a seguito degli accertamenti ispettivi chiarendo ancora una volta quanto sia rilevante la sicurezza informatica con riferimento a queste tipologie di piattaforme esposte, tra l'altro, al rischio continuo di attività di hakeraggio o comunque ad attacchi informatici, quali quelli verificatisi più volte, anche successivamente al data breach di agosto 2017.

Del tutto incomprensibile risulta la reazione a tale provvedimento del movimento 5 stelle che senza contestare lo stesso nel merito ha pubblicato sul proprio blog un comunicato contenente accuse generiche all'operato del Garante aventi come fondamento un attacco personale allo stesso Presidente. Un attacco illogico ed inopportuno in quanto a fronte di un provvedimento tecnico e preciso dell'Autorità al massimo sarebbe stata opportuna una difesa avente gli stessi requisiti e non certo una reazione così scomposta.

Vedremo, a questo punto, se ci sarà un ricorso all'Autorità giurisdizionale che ritengo, per la verità, altamente improbabile poiché le criticità individuate dal Garante sono difficilmente contestabili e la sanzione pecuniaria comminata davvero molto generosa considerati gli ambiti estremamente ampi previsti dall'art. 83 del GDPR.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



73



KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLARE



ESERCENTI
AGRICOLTURA
ARTIGIANATO
COMMERCIO



**D.L. 8-10-2021, n. 139 ("CAPIENZE")
coordinato
con legge conversione 3-12-2021 n. 205**

**CAPO IV° (art. 9)
«DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI»**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo



74

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il trattamento è oggi lecito, prevede il nuovo articolo 5 del citato D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, «se è necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 [id est: accertamento, indagine, prevenzione e tutela della pubblica sicurezza], e si basa sul diritto dell'Unione europea o su disposizioni di legge o di Regolamento o [ecco la novità] su atti amministrativi generali che individuano i dati personali e le finalità del trattamento».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 75



E autorità competente per l'attuazione delle finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati (ad esempio stradali), ovvero per la tutela della sicurezza pubblica, può essere considerato anche ognuno dei circa ottomila comuni esistenti in Italia.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 76

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La Corte di Giustizia UE, il c.d. WP ex art. 29 di cui alla abrogata Direttiva UE 1995/46, **le stesse autorità Garanti degli stati membri, hanno da tempo fornito indicazioni univoche circa il fatto che anche le amministrazioni comunali, al pari di molte altre autorità che non esercitano prioritariamente funzioni di polizia, rispetto al trattamento di certi dati personali, ad esempio gestiti dalle polizie locali o da parte dei servizi sociali o comunque essenziali per la cittadinanza, da considerarsi autorità competenti tenute all'applicazione della citata DPDPG e, quindi, non solo della normativa in tema di trattamento dei dati personali che, di converso, potremmo definire ordinario.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  77



Attualmente, quindi, **mediante l'assunzione di un provvedimento amministrativo generale, non meglio qualificato, né unanimemente qualificabile** – resa assente ogni ponderazione su ciò che dovrebbe intendersi per base giuridica proveniente da una legge da intendersi in senso europeistico, salvo i limiti costituzionali previsti da ogni Stato dell'Unione – **anche le autorità competenti in materia di prevenzione, indagine ed accertamento di reati, ovvero preposte alla salvaguardia della sicurezza pubblica, potrebbero ipotizzare di crearsi la propria base giuridica normativa non solo per un qualsiasi trattamento ordinario di dati personali, bensì anche rispetto alle suddette più delicate finalità.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  78

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Sicché, **qualche amministratore coraggioso o “temerario”** potrebbe, attraverso l'assunzione di atti amministrativi innovativi, pensare addirittura di **“riesumere” il riconoscimento facciale** mediante dispositivi di video-audio ripresa che, sebbene messi “al bando” sino a fine dicembre 2023, esigenze particolari, quali appunto quelle di indagine o accertamento di reati, potrebbero tranquillamente “riabilitare” previo ottenimento del **parere del Garante** (che, al momento, si potrebbe presumere, o auspicare, dover essere sempre negativo, salvo imprevedibili eccezioni).



Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  79



In effetti con l'art. 9, commi 9, 10 e 11, del citato D.L. n. 139/2021 convertito, **è stato introdotto un divieto generale rivolto sia alle autorità pubbliche che ai soggetti privati di utilizzare, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, impianti di videosorveglianza caratterizzati da «sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati».**



Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  80

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il nostro Legislatore, però, ha previsto un'importante eccezione resa operativa dal comma 12 dello stesso articolo: il divieto, difatti, non troverebbe applicazione proprio in relazione a quei trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al D.Lgs. 51/2018 in presenza di un parere favorevole del Garante ex art. 24, comma 1, lett. b) dello stesso Decreto, ossia rilasciato in c.d. fase di "consultazione preventiva" che la norma, del resto, già prevedeva, imponendone l'acquisizione, anche per il caso di trattamento di dati biometrici che, invero, le tecnologie di riconoscimento facciale da video-ripresa impongono di trattare: l'esito del riconoscimento facciale è, difatti, sempre un dato personale biometrico che, quindi, andrebbe ricondotto alle categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR e 7 d.lgs. n. 51/2018.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 81



Quest'ultimo prerequisito non è necessario solo in caso di **«trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero»**.

Autorità che, dunque, per determinati compiti, potrà impiegare i sistemi di riconoscimento facciale indipendentemente da una preventiva consultazione del Garante seguita da parere favorevole.

Ebbene, esposta in modo sintetico e parziale l'introdotta novella, qui tralasciando il criticabile utilizzo della decretazione d'urgenza massiva ed eterogena, nonché la discutibile tecnica redazionale da cui essa muove – e che pare ormai inesorabilmente caratterizzare il nostro Legislatore – sono i seguenti aspetti che **le autorità competenti dovrebbero considerare molto bene prima di creare basi giuridiche normative su cui poggiare nuovi trattamenti di dati personali.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 82

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



È noto che ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del GDPR *«gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento»*. **Consultazione** che, tuttavia, per il D.L. n. 139/2021 non risulta essere **intercorsa**.

Alcuni sostengono al detto proposito che, essendo il decreto-legge un atto assunto dal Governo lo stesso non sarebbe incluso nella previsione del citato art. 36 paragrafo 4 del Regolamento generale anche se, in ultima analisi, pure il decreto-legge dovrebbe essere immediatamente sottoposto al parlamento in forma di proposta di legge finalizzata alla sua conversione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 83



E pure a voler dare peso a tale tesi (non proprio in linea con l'interpretazione estensiva da assicurarsi agli interessati) **la necessaria consultazione preventiva dell'Autorità garante è prevista anche dal Dlgs. n. 51/2018 all'art. 24, comma 2 ove la norma prevede che** *«il Garante è consultato nel corso dell'esame di un progetto di legge o di uno schema di decreto legislativo ovvero di uno schema di regolamento o decreto non avente carattere regolamentare, suscettibile di rilevare ai fini della garanzia del diritto alla protezione dei dati personali»*.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 84

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Al suddetto riguardo andrebbe anche, per scrupolo, esclusa da ogni fondamento la singolare tesi secondo cui il D.L. n. 139/2021 e la successiva legge di conversione 3 dicembre 2021, n. 205 avrebbero abrogato implicitamente il d.lgs. n. 51/2018. Il d.lgs. n. 51/2018, difatti, costituisce (pedissequa) applicazione di una norma sovranazionale europea, la citata Direttiva n. 680/2016, che, difatti, all'art. 28 prevede l'obbligo esplicito, ed ineliminabile, della consultazione preventiva dell'Autorità garante di controllo.

Perciò, **il D.L. n. 139/2021 e la legge di conversione n. 205/2021 non essendo stati resi oggetto di consultazione preventiva del Garante, né ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4 del GDPR, né ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018, sarebbero in primo luogo da considerarsi potenzialmente incostituzionali se non altro ed almeno sotto i profili (di non scarsa importanza) appena assai sinteticamente illustrati.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 SAFETY & SECURITY

85



Oltretutto, anche ove si volesse prescindere da tale primo aspetto, **ci si dovrebbe interrogare a fondo circa la portata giuridica da attribuirsi alla locuzione «atto amministrativo generale» di cui alla principale innovazione apportata dalla novella in commento e che, come visto, ha impattato significativamente sulle prerogative delle autorità competenti.** V'è innanzitutto da evidenziare che ove si cercasse di qualificare tale locuzione («atto amministrativo generale») alla luce delle sole categorie giuridiche nazionali (ad esempio cimentandosi ad operare delle distinzioni accademiche tra atto generale o normativo, astrattezza e generalità, necessità o non necessità di motivazione, etc.) si potrebbe commettere un grave errore di valutazione. Invero, così come ad esempio previsto rispettivamente dai considerando n. 41 del GDPR e n. 33 della DPDPG, per misura legislativa che individui una base giuridica di trattamento in materia di dati personali, non occorre un atto legislativo che provenga da un parlamento nazionale, bensì, più semplicemente, una qualsiasi misura assumibile da parte di qualunque autorità o istituzione a patto che sia sempre conoscibile e chiara nella propria prevedibile applicazione per le persone a cui la stessa dovrebbe riferirsi nella sua possibile portata normativa e, gioco-forza, regolamentare.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 SAFETY & SECURITY

86

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Orbene, in dichiarata applicazione del paragrafo 3, art. 6 del GDPR e, specularmente, del primo comma dell'art. 5 del d.lgs. n. 51/2018, **il Legislatore, con la novella in commento, ha perciò – più o meno consapevolmente – dato applicazione ad entrambe le disposizioni in parola nella parte in cui le stesse prevedono che il trattamento si debba basare o sul diritto euro unitario, ovvero su disposizione di legge nazionale o di regolamento che individuano i dati personali e le finalità del trattamento.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 87



L'attuazione di tali prescrizioni, tuttavia, potrebbe ritenersi singolare poiché la L. n. 205/2021, in tale necessitato (se non unico) paradigma interpretativo, non può che costituire una sorta di **delega legislativa generica operata a favore delle amministrazioni e autorità competenti le quali, attraverso gli atti amministrativi generali che le stesse assumerebbero in modo conoscibile e chiaro** (e pertanto valevole ad assurgere il rango di misura legislativa per il diritto UE), **l'attuerebbero nel caso concreto, ivi specificando esse le condizioni generali di trattamento, le tipologie di dati oggetto dello stesso, gli interessati, i soggetti cui potrebbero essere comunicati i dati e così via.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 88

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Acciocché, in definitiva, sarebbero gli atti amministrativi generali a rappresentare in concreto le (“delegate”) norme legittimanti il trattamento e, come tali, in quanto suscettibili di rilevare ai fini delle garanzie del diritto alla protezione dei dati personali, da doversi sottoporre preventivamente al vaglio del Garante sia, in taluni casi, ai sensi dell’art. 36 del GDPR, sia, in tal altri, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs n. 51/2018.

Si potrebbe perciò concludere consigliando iniziale **prudenza alle autorità competenti, nonché di guardarsi bene dall’innovare con disinvoltura, ovvero mediante la creazione di nuove basi giuridiche di trattamento di dati personali prescindendo dal vaglio preventivo del Garante nazionale.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  89



La legge 3 dicembre 2021, n. 205 di conversione del “Decreto Capienze” interviene sull’art. 167 del Codice della privacy ad oggetto: **“Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori”** e inserisce tra gli elementi di possibili criteri anche la realizzazione di campagne di comunicazione.

Si tratta di una **novità importante che introduce la comunicazione nei profili da attenzionare nei percorsi di compliance GDPR delle nostre imprese e pubbliche amministrazioni.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  90

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La legge prevede infatti, in capo al Garante Privacy, il potere di ingiungere, in sede di irrogazione della sanzione amministrativa, anche la realizzazione di **"campagne di comunicazione"** istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione.

Viene previsto al 7° comma dell'art. 166 del Codice della Protezione dei dati personali anche la possibilità del Garante di pubblicare sul proprio sito web istituzionale la sopra citata ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali. La sopra citata nuova previsione completa e integra i profili di pubblicazione accessoria dei provvedimenti del Garante previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  91



La legge di conversione prevede che nella determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, **il Garante tenga conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione.**

Tale modifica è coerente con i principi di trasparenza del GDPR e conferma la necessità per imprese e pubbliche amministrazioni di rafforzare il rapporto di fiducia con i propri clienti e cittadini nell'ottica del regolamento europeo di sviluppo dei servizi e del mercato digitale.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  92

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La novità in esame ha un forte impatto applicativo sulle **imprese** in quanto non tutte le organizzazioni hanno risorse, competenze e budget. La novità rappresenta una sfida complessa verso un percorso anche di innovazione.

Nei recenti attacchi informatici degli ultimi due anni è emerso tra gli elementi più complessi e gravi da gestire anche il profilo del danno reputazionale, del danno all'immagine e al brand.

In molti casi una comunicazione istituzionale gestita in modo improprio da parte di imprese e pubbliche amministrazioni ha provocato danni anche superiori ai danni provocati dagli attacchi informatici.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 SAFETY & SECURITY

93



Vi sono, tuttavia, anche esempi virtuosi di buone prassi: come **l'azienda Luxottica che ha creato un sito tematico specifico per la comunicazione e la gestione del data breach subito ed è riuscita a convertire un evento dannoso in un 'opportunità di nuovi servizi e di nuovo rapporto con i propri clienti attraverso la creazione di una nuova relazione con gli stessi.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 SAFETY & SECURITY

94

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La legge di conversione prevede una specifica integrazione dell'art. 166 del Codice della protezione dei dati, articolo che disciplina la notifica del Garante al titolare o al responsabile del trattamento delle violazioni nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento e che prevede che **l'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività configurino una o più violazioni indicate nel Codice della privacy e nell'articolo 83, paragrafi 4,5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  95



La legge di conversione del Decreto Capienze prevede un'importante **novità** in materia: **nei confronti dei titolari del trattamento del settore pubblico** (di cui agli articoli 2 -ter, comma 1 -bis , e 58 del codice e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), **la sopra citata notifica può essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica.**

In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  96

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La legge di conversione come abbiamo visto nel precedente contributo, consente alle **pubbliche amministrazioni di trattare i dati con maggiore flessibilità rispetto ai rigidi paletti precedenti previsti dal precedente decreto di armonizzazione.**

Le pubbliche amministrazioni devono, tuttavia effettuare i trattamenti nel rispetto dei principi di accountability, proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati e avvalersi di un DPO competente e con esperienza.

Le pubbliche dovranno adottare un atto amministrativo generale per definire le regole su trattamenti di dati, comunicazioni e diffusione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 97



La sopra citata **modifica introdotta all'art. 166 del Codice della Protezione dei dati personali** consente al Garante di **procedere in modo più snello, rapido ed efficace nel procedimento sanzionatorio verso gli enti pubblici:** pertanto, se da un lato la legge di conversione del Decreto Capienze riconosce **maggior fiducia e autonomia alle pubbliche amministrazioni nel definire i trattamenti dei dati di comunicazione e di diffusione,** dall'altro **gli stessi enti potranno risponderne, nei casi più gravi di fronte al Garante, in ottica accountability, con modalità più rapide e snelle.** Si rappresenta che il Garante per la Protezione dei dati ha sanzionato, negli ultimi due anni, con notevole frequenza e intensità gli enti del comparto pubblico.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 98

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La legge di conversione prevede che **a decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità Garante è stabilito nel limite di duecento unità: tale rafforzamento dell'organico avrà come probabile effetto un incremento dell'attività ispettiva.**

La legge di conversione del Decreto Capienze **modifica anche l'art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali che punisce l'inosservanza dei provvedimenti del Garante in un'ottica favorevole alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.**

Viene previsto, infatti, che chiunque, non osservando il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, arreca un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento è punito, a querela della persona offesa con la reclusione da tre mesi a due anni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 SAFETY & SECURITY

99



Le novità più rilevanti sono la **previsione di un concreto nocumento e la querela di parte: entrambi i sopra citati profili renderanno molto più difficile l'applicazione dell'art. 170 del codice della privacy per i soggetti interessati dal trattamento.**

La legge di conversione interviene anche sui poteri del Garante ed in particolare sulla **possibilità prevista dall'art. 36 del GDPR degli Stati di consultare l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di una misura regolamentare basata su atto legislativo relativamente al trattamento.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 SAFETY & SECURITY

100

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La legge di conversione prevede che il sopra citato parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali **è reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti subordinate.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  101



Viene previsto che **quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere:**

- a) in sede di esame parlamentare** dei disegni di legge o dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;
- b) in sede di esame definitivo** degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  102

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Parola **centrale** in ogni tipo di trattamento dei dati personali

Art. 52
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

PROPORZIONALITÀ

Termine comune a molte basi giuridiche e da interpretare alla luce del concetto di **necessità**

Chi adotta una misura interferente con i diritti per conseguire uno scopo deve **dimostrare** che è **la misura meno restrittiva per raggiungerlo**

CEDU: l'aggettivo **necessario** implica che sussista "**una pressante esigenza sociale**" di agire in un certo modo e che la misura sia **proporzionata** al raggiungimento dello scopo

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo



103



CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (2000/C 364/01)
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 18,12,2000

Articolo 52 - Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo



104

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine







Art. 9. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
In vigore dal 8 dicembre 2021

Le principali novità apportate al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 2-ter Base giuridica - esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri	Art. 144-bis Revenge porn - segnalazioni - conservazione – gestori di piattaforme digitali
Art. 2-sexies Categorie particolari di dati personali – motivi di interesse pubblico rilevante	Art. 154 Fondi e parere del Garante – ragioni di urgenza
	Art. 166 Sanzioni amministrative - omessa notifica

Dr. Domenico Giannetta
Esperto Diritto Amministrativo


105







D.Lgs. 30/06/2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) - In vigore dal 8/12/2021

Comma 1. La base giuridica prevista dall'**art. 6, paragrafo 3, lettera b)**, del regolamento è **costituita esclusivamente da una norma di legge o nei casi previsti dalla legge di regolamento «o da atti amministrativi generali».**

Dr. Domenico Giannetta
Esperto Diritto Amministrativo


106

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE – Art. 6 Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

...

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

- a) dal diritto dell'Unione; o
- b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  107



La **finalità** del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, **lettera e)** (dell'art. 6), è necessaria per l'esecuzione di un **compito svolto nel pubblico interesse** o connesso **all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il titolare del trattamento.

Tale base giuridica potrebbe* contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le **condizioni generali relative alla liceità** del trattamento da parte del titolare del trattamento; le **tipologie di dati** oggetto del trattamento; **gli interessati**; i soggetti cui **possono essere comunicati** i dati personali e le **finalità** per cui sono comunicati; le **limitazioni** della finalità, i **periodi di conservazione** e le **operazioni e procedure di trattamento**, comprese le **misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto**, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri **persegue un obiettivo di interesse pubblico** ed è **proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  108

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Regolamento (UE) 2016/679
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

(41) Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò **non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo** da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato.

Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere **chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte**, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte di giustizia») e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  109



(8) Ove il presente regolamento preveda specificazioni o limitazioni delle sue norme ad opera del diritto degli Stati membri, gli Stati membri possono, **nella misura necessaria** per la **coerenza** e per rendere le disposizioni nazionali **comprensibili** alle persone cui si applicano, **integrare elementi del presente regolamento nel proprio diritto nazionale**.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  110

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



(10) // Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali per l'adempimento di un **obbligo legale**, per l'esecuzione di un **compito di interesse pubblico** o connesso all'**esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il titolare del trattamento, **gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento.** In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva 95/46/CE, **gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che richiedono disposizioni più specifiche.** Il presente regolamento prevede anche un **marginale di manovra** degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di **categorie particolari di dati personali** («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca le condizioni per **specifiche situazioni** di trattamento, anche determinando con **maggiore precisione le condizioni** alle quali il trattamento di dati personali è lecito.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  111



(45) E' opportuno che il trattamento effettuato in conformità a un **obbligo legale** al quale il titolare del trattamento è soggetto, o necessario per l'**esecuzione di un compito** svolto nel **pubblico interesse** o per l'**esercizio di pubblici poteri** sia basato sul diritto UE o di uno Stato membro. Il presente Reg. **non impone che vi sia un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento.** Un atto legislativo può essere sufficiente come **base per più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo giuridico** cui è soggetto il titolare del trattamento o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire la **finalità del trattamento.** Inoltre, **tale atto legislativo potrebbe precisare le condizioni generali** del presente regolamento che presiedono alla liceità del trattamento dei dati personali, **prevedere le specificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo di dati personali oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito e corretto.** Dovrebbe altresì spettare al diritto UE o degli Stati membri stabilire se il titolare del trattamento che esegue un **compito svolto nel pubblico interesse** o per l'**esercizio di pubblici poteri** debba essere una pubblica autorità o **altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico** o, qualora sia nel pubblico interesse, anche per finalità inerenti alla salute, quali la sanità pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, di diritto privato, quale un'associazione professionale.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  112

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



(51) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, **sono particolarmente sensibili**// dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare **rischi significativi** per i diritti e le libertà fondamentali. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano **l'origine razziale o etnica**, essendo inteso che l'utilizzo dei termini «origine razziale» nel presente Reg. non implica l'accettazione da parte della UE di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. Il trattamento di **fotografie** non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di **dati biometrici** **soltanto** quando siano **trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o l'autenticazione** di una persona//.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 SAFETY & SECURITY

113



Tali dati personali **non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento**, tenendo conto del fatto che il **diritto degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento ai fini della conformità a un obbligo legale o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il titolare del trattamento. Oltre ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre norme del presente Reg., in particolare per quanto riguarda le condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali, tra l'altro se l'interessato esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento è eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 SAFETY & SECURITY

114

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



«L'espressione **«previste dalla legge»** implica che la base giuridica **sia sufficientemente accessibile e prevedibile**, vale a dire enunciata con una precisione sufficiente a consentire all'individuo, ricorrendo se del caso a consulenti esperti, di regolare la propria condotta. Detta base giuridica deve inoltre fornire una tutela adeguata nei confronti dell'arbitrio e, di conseguenza, **definire in modo sufficientemente netto la portata e le modalità di esercizio del potere conferito** alle autorità competenti (principio della preminenza del diritto)» (Avv. Gen. H. Saugmandsgaard nelle Cause riunite C 203/15 e C 698/15). «La Corte EDU precisa che il termine «legge» deve essere inteso nella sua accezione **«materiale»**, e non solo formale, nel senso che essa può includere sia il **«diritto scritto»** che il **«diritto non scritto»** o il **«diritto elaborato»** dai giudici. Da questo punto di vista, può essere necessario tenere conto dell'eventuale giurisprudenza. **«Una giurisprudenza costante»** pubblicata, quindi **«accessibile, e seguita dai giudici inferiori, è idonea, in determinate circostanze, a completare una disposizione legislativa e a chiarirla al punto da renderla prevedibile»** (Avv. Gen. P. Cruz Villalón nella Causa C-70/10).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 115



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) - In vigore dal 8/12/2021

Comma 1-bis. «Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, **il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica** di cui all'art. 1, co. 2, del Dlgs 30-03-2001, n. 165, ivi comprese le autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, co. 3, della L. 31-12-2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del TU in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al Dlgs 19-08-2016, n. 175, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è anche **consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri** ad esse attribuiti.

In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, **le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'art. 6 del Regolamento»;**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 116

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Art. 1, comma 2, Dlgs. n.165/2001 «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le **amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, **i Comuni**, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al dlgs 30-07- 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al **CONI**».

Art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196 «La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella GU entro il 30 settembre»

Art. 1, comma 2, L. 31 dicembre 2009, n. 196 «Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'ISTAT in data 24-07-2010, pubblicato in pari data nella GURI n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30-09-2011, pubblicato in pari data nella GURI n. 228, e succ. agg. ai sensi del co. 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'UE, **le Autorità indipendenti** e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del Dlgs n. 165/2001, e succ. modif».

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  117



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) - In vigore dal 8/12/2021

Comma 2. La **comunicazione** fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, **diversi** da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'**art. 9** del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'**art. 10** del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è **ammessa se prevista ai sensi del comma 1 «o se necessario ai sensi del comma 1-bis»**.

E' SOPPRESSO:

In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e **può** essere iniziata se è decorso il termine di **quarantacinque** giorni dalla relativa comunicazione al **Garante**, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  118

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) - In vigore dal 8/12/2021

- **Comma 3. La diffusione e la comunicazione** di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli **per altre finalità** sono ammesse unicamente se previste **ai sensi del comma 1, «o se necessario ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione».**

Si permette la **diffusione di dati (non particolari) in base alla regolamentazione data dall'Amministrazione (comma 1-bis) e non più solo se previsto dalla legge (comma 1)**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  119



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante) - In vigore dal 8/12/2021

Comma 1. I **trattamenti** delle **categorie particolari di dati personali** di cui all'**art. 9**, paragrafo 1, del Reg., **necessari** per motivi di **interesse pubblico rilevante** ai sensi del paragrafo 2, lettera **g)**, del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, **da disposizioni di legge o, ~~nei casi previsti dalla legge~~, di regolamento «o da atti amministrativi generali»** che **specificano** i **tipi di dati** che possono essere trattati, le **operazioni** eseguibili e il **motivo** di interesse pubblico rilevante, nonché le **misure** appropriate e specifiche per tutelare i **diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato**.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  120

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante) - In vigore dal 8/12/2021

- **Comma 1-bis.** «I dati personali relativi alla **salute**, **privi di elementi identificativi diretti**, sono **trattati**, nel rispetto delle **finalità istituzionali** di ciascuno, dal **Ministero della salute**, dall'**Istituto superiore di sanità**, dall'**Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali**, dall'**Agenzia italiana del farmaco**, dall'**Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti** e per il contrasto delle malattie della povertà e, relativamente ai propri assistiti, dalle **regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale*** dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), **aventi finalità compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalità e per le finalità fissate con decreto del Ministro della salute**, ai sensi del comma 1, **previo parere del Garante**, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al dlgs 7-03-2005, n. 82, e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 121



La domanda nasce spontanea ...



-  **Nuovo dato personale**
-  **Finalità stabilite per decreto**
-  **Contitolarità**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 122

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 2-quinquiesdecies (Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico) - In vigore dal 8/12/2021
[1. Con riguardo ai trattamenti svolti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati ai sensi dell'*articolo 35 del Regolamento*, il Garante può, sulla base di quanto disposto dall'*articolo 36, paragrafo 5, del medesimo Regolamento* e con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.]

E' ABROGATO

Art. 36 paragrafo 5 Reg. UE 679/2016: «Nonostante il paragrafo 1 (consultazione preventiva), il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla sanità pubblica.»

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  123



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 58 (Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa) - In vigore dal 8/12/2021

Comma 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati dagli organismi di cui agli artt. 4, 6 e 7 della L. 3-08-2007, n. 124 (DIS; AISE;ASISI), sulla base dell'art. 26 della predetta legge o di altre disposizioni di legge o regolamento **«o previste da atti amministrativi generali»**, ovvero relativi a dati coperti da segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e ss della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 160, **comma 4 (mera visione e relazione orale)**, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42 e 43 del dlgs 51/2018.

Comma 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai trattamenti effettuati da **soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato**, in base **«a»** disposizioni di legge **«o di regolamento o da atti amministrativi generali»** che prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 23 e 24 del dlgs 51/2018.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  124

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità) - In vigore dal 8/12/2021

comma 1- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.

Comma 5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 (accertamento e repressione di reati) è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante secondo le modalità di cui all'articolo 2-quinquiesdecies «con provvedimento di carattere generale», volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 125



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 137 (Disposizioni applicabili) - In vigore dal 8/12/2021

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139.
2. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:
a) alle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies; (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante)
b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 126

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine







D.Lgs. 30/06/2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 167 (Trattamento illecito di dati)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento all'interessato.
4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell'attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere l'esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.
6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.

Dr. Domenico Giannetta
Esperto Diritto Amministrativo


127



KRATOS ACADEMY
 UNIVERSITÀ POPOLARE



ESAARCO
 CONFEDERAZIONE



FEDERAZIONE ITALIANA
 EQUESTRE



TUV
 SUD

D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016

Art. 22. Altre disposizioni transitorie e finali - In vigore dal 9 ottobre 2021

...

[3. Sino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, i trattamenti di cui al medesimo articolo, già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono proseguire qualora avvengano in base a espresse disposizioni di legge o regolamento o atti amministrativi generali, ovvero nel caso in cui siano stati sottoposti a verifica preliminare o autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, che abbiano individuato misure e accorgimenti adeguati a garanzia dell'interessato.]

...

E' ABROGATO

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 144-bis (Revenge porn) - In vigore dal 8/12/2021

1. **Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni**, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali **senza il suo consenso** ha facoltà di **segnalare il pericolo al Garante**, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.

2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante può essere **effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela**.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  129



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 144-bis (Revenge porn) - In vigore dal 8/12/2021

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti **soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)**

4. **I gestori delle piattaforme digitali** destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 **conservano** il materiale oggetto della segnalazione, **a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante**, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, **per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso**.

5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  130

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 144-bis (Revenge porn) - In vigore dal 8/12/2021

6. **I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi**, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, **indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati** ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento. (390)

7. Quando **il Garante**, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, **acquisisce notizia** della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio **trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo



131



In fase di prima attuazione, l'obbligo di indicazione o di pubblicazione del recapito previsto dall'articolo 144 -bis (per i fornitori di servizi), comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, è adempiuto nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 139/2021.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo



132

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 153 (Garante per la protezione dei dati personali) - In vigore dal 8/12/2021

Comma 6. Al presidente «**e ai componenti**» compete una indennità di funzione pari alla retribuzione in godimento al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti previsti dalla legge per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali. ~~Ai componenti compete una indennità pari ai due terzi di quella spettante al Presidente.~~ **«L'indennità di funzione di cui al primo periodo è da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attività istituzionali».**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo



133



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 154 (Compiti) - In vigore dal 8/12/2021

Comma 5-bis. «**Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4**, del Regolamento è reso dal Garante **nei SOLI** casi in cui la **legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalità del trattamento descrivendo una o più operazioni**, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, **nonché nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali** da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalità del trattamento a fonti sotto- ordinate».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo



134

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 154 (Compiti) - In vigore dal 8/12/2021

Comma 5-ter. «Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che **ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge**, il Garante esprime il parere di cui al comma 5 –bis: **a)** in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge; **b)** in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari».

Art. 24 comma 2 del Dlgs 51/2018?
(«Il Garante è consultato nel corso dell'esame di un progetto di legge o di uno schema di decreto legislativo ovvero di uno schema di regolamento o decreto non avente carattere regolamentare...»)

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  135



Regolamento (UE) 2016/679
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

(94) Se dalla DPIA risulta che il trattamento, in mancanza delle garanzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per attenuare il rischio, presenterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e il titolare del trattamento è del parere che il rischio non possa essere ragionevolmente attenuato in termini di tecnologie disponibili e costi di attuazione, è opportuno consultare l'autorità di controllo prima dell'inizio delle attività di trattamento. Tale rischio elevato potrebbe scaturire da certi tipi di trattamento e dall'estensione e frequenza del trattamento, da cui potrebbe derivare altresì un danno o un'interferenza con i diritti e le libertà della persona fisica. L'autorità di controllo che riceve una richiesta di consultazione dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato. Tuttavia, la mancanza di reazione dell'autorità di controllo entro tale termine dovrebbe far salvo ogni intervento della stessa nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento, compreso il potere di vietare i trattamenti. Nell'ambito di tale processo di consultazione, può essere presentato all'autorità di controllo il risultato di una DPIA effettuata riguardo al trattamento in questione, in particolare le misure previste per attenuare il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  136

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Regolamento (UE) 2016/679
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

(96) L'autorità di controllo dovrebbe essere altresì consultata durante l'elaborazione di una misura legislativa o regolamentare che prevede il trattamento di dati personali al fine di garantire che il trattamento previsto rispetti il presente regolamento e, in particolare, che si attenui il rischio per l'interessato.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  137



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 156 (Ruolo organico e personale) - In vigore dal 8/12/2021

Comma 2. ~~Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di centosessantadue unità.~~ **A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento unità //**

Comma 3. Con propri regolamenti pubblicati nella GURI, il Garante definisce: //

d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito ~~l'80 per cento del trattamento economico~~ **il trattamento** del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni //

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  138

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Comma 4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del DPR 11-07- 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a ~~venti~~ trenta unità e per non oltre il 20% delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.

Comma 5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Dlgs n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a ~~venti~~ trenta unità complessive. Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo determinato, il rispetto dell'articolo 36 Dlgs n. 165 del 2001.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  139



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori) - In vigore dal 8/12/2021

Comma 1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, par. 4, del Reg. le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-*quinquies* (*consenso minori*), comma 2, 2-*quinquiesdecies*, 92, co. 1, //.

Comma 5. // «Nei confronti dei **titolari del trattamento** di cui agli articoli 2 -ter , comma 1-bis , e 58 (*sicurezza nazionale e difesa*) del presente codice e all'art. 1, comma 1, del Dlgs n. 51/2018, la **predetta notifica** (id est: delle *presunte violazioni*) **può essere omessa esclusivamente** nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni **hanno già arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento**, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, **motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica**. In assenza di tali presupposti, il giudice competente **accerta l'inefficacia del provvedimento**».

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  140

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Comma 7. // «o dell'ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravità della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, il Garante **tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza** del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione».

- Si aggiunge una sanzione meno afflittiva che non appare nell'art. 58 par. 2 del GDPR
- Ci si appella alla lettera k) del par. 2 (ulteriori altri fattori aggravanti o attenuanti) dell'art. 83 del GDPR

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  141



D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante) - In vigore dal 8/12/2021

Comma 1. Chiunque, ~~essendovi tenuto, non osserva~~ **«non osservando»** il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo 2, lettera f) del Reg (**limitazione divieto del trattamento**), dell'art. 2-septies, comma 1 (**misure di garanzia**), nonché i provvedimenti generali di cui all'articolo 21, co. 1, del Dlgs di attuazione dell'art. 13 della L. 25 ottobre 2017, n. 163 **«arrecava un concreto nocumento a uno o più soggetti interessati al trattamento»** è punito, **«a querela della persona offesa»** con la reclusione da tre mesi a due anni.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  142

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



D.Lgs. 18/05/2018, n. 51
Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016

Art. 5.1 Il trattamento è lecito se è necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente per le finalità di cui **all'articolo 1, comma 2**, e si basa sul diritto della UE o su disposizioni di legge o , ~~nei casi previsti dalla legge~~, di Regolamento **«o su atti amministrativi generali»** che individuano i dati personali e le finalità del trattamento.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  143



D.Lgs. 18/05/2018, n. 51
Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016

Art. 5.2 ~~Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400~~ **«rispettivamente del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno»**, sono individuati, per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di cui al **comma 1, i termini**, ove non già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento //.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  144

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



D.Lgs. 18/05/2018, n. 51
Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016

Art. 45.1 Chiunque, ~~essendovi tenuto, non osserva~~ «non osservando» il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c), del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di cui all'articolo 1, comma 2, **«arrega un concreto documento a uno i più interessati» è punito, «a querela della persona offesa»** con la reclusione da tre mesi a due anni.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  145



D.L. 19/05/2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 7 Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione - In vigore dal 8 dicembre 2021

1-bis. Con le modalità e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 105 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003*, il Ministero della salute è autorizzato a trattare anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e l'attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione M6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al comma 2, con modalità tali da garantire che l'interessato non sia direttamente identificabile.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  146

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Comma 2. ~~Con regolamento adottato con decreto del Ministro della Salute~~
«Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare,»
previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati personali, **anche inerenti alle categorie particolari di dati** di cui all'articolo 9 del Reg. UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati.

Comma 2-bis. «Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero della salute avvia le attività relative alla classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, limitatamente alla costruzione di modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 147



Legge 11/01/2018, n. 5
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato

Art. 1.2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, // tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono **«nonché, ai fini della revoca di cui al comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,»** per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 1.5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato ~~mediante operatore con l'impiego del telefono~~ per fini di pubblicità o di vendita ovvero//.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 148

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Art. 1.12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche **«con o senza l'intervento di un operatore umano»** hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

Art. 2.1. Tutti gli operatori che svolgono attività di call center, **«per chiamate con o senza operatore,»** rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 196/2003.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  149



D.L. 08/10/2021, n. 139
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

Art. 9. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

7. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al *regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021*, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al *decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 1° luglio 2021, n. 101*, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al *regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*, **sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  150

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



I sistemi di riconoscimento facciale e le autorità competenti

Le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese.

La sospensione non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale e che sono conformi alla normativa vigente.

In caso di installazione o di utilizzazione di tali sistemi fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie.

I divieti non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 SAFETY & SECURITY

151



D.L. 08/10/2021, n. 139

Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

Art. 9. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

...

9. In considerazione di quanto disposto dal Reg UE 2016/679//, nonché dalla direttiva UE 2016/680//, e dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 SAFETY & SECURITY

152

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



D.L. 08/10/2021, n. 139 - Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni in materia di protezione dei dati personali

Art. 9. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

...

10. La **sospensione non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale e che sono conformi alla normativa vigente.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  153



Sanzioni ed eccezioni nell'utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale
(Art. 9 commi 11 e 12 DL n. 139/2021 conv.)

In caso di installazione o di utilizzazione di tali sistemi, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 139/2021 e fino al 31-12-2023, **salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie** stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al Dlgs n. 196/2003 e dall'articolo 42, comma 1, del Dlgs 51/2018, in base al rispettivo ambito di applicazione.

I **predetti divieti** in materia di **sistemi di riconoscimento facciale** introdotti dal D.L. n. 139/2021 convertito **non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali** di cui al Dlgs n. 51/2018, **in presenza**, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali nonché di quelle giudiziarie del pubblico ministero, **di parere favorevole del Garante** reso ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del medesimo d.lgs. n. 51 del 2018.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  154

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Ulteriori modifiche (Art. 9 commi 5 e 14 DL n. 139/2021)

Gli articoli 2 -ter , comma 1, (base giuridica) 2 -sexies , comma 1, (dati particolari) e 58, commi 1 e 2, (finalità di sicurezza nazione o difesa) del codice di cui al Dlgs n. 196/2003 e l'articolo 5 (liceità del trattamento) del Dlgs n. 51/2018, come modificati dal presente articolo, **si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge già in vigore stabiliscono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalità del trattamento nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell'interessato e i suoi interessi sono previsti da uno o più regolamenti.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 155



Ulteriori modifiche (Art. 9 commi 5 e 14 DL n. 139/2021)

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **sono definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti** incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 156

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La possibilità di utilizzare strumenti tecnologici di registrazione audio visiva per accertare violazioni amministrative è da tempo una questione che fa discutere, ed ha acceso il dibattito e la discussione tra coloro che ritengono prevalente la riservatezza e coloro che ritengono prevalenti, invece, le logiche legate all'attuazione dei procedimenti sanzionatori ai sensi della normativa 689/81

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



158

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Naturalmente, l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili, come ad esempio le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, sul controllo a distanza dei lavoratori, in materia di sicurezza dei lavoratori, in materia di sicurezza presso stadi e impianti sportivi, o con riferimento a musei, biblioteche statali e archivi di Stato, in relazione ad impianti di ripresa sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali e, ancora, nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni ferroviarie metropolitane e nell'ambito delle linee di trasporto urbano.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  159



Tra gli adempimenti applicabili anche ai soggetti pubblici ritroviamo l'obbligo di informativa.

Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, tramite specifico cartello **che dovrà contenere alcuni elementi di informativa minima quali il titolare del trattamento e la finalità perseguita.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  160

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il Garante della Privacy è stato coinvolto nella risoluzione dell'arcano anche rispetto all'utilizzo della videosorveglianza per l'accertamento di violazioni amministrative. In questo senso, con il *Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, doc. n. 1712680 recante "Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010"*, dell'8 aprile 2010 **è stato considerato lecito, in applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, a condizione che non risulti possibile, o si rilevi non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  161



Il parere espresso dall'Anci è stato ripreso anche da specifico documento Anci recante **"Linee Guida per i Comuni in materia di Videosorveglianza alla luce del Provvedimento Garante Privacy 8 aprile 2010"**, dove a pag. 41 si può leggere:

"Nello specifico tema, l'utilizzo della videosorveglianza da parte delle Polizie Locali (in qualità di organo di polizia amministrativa) o di funzionari di aziende municipalizzate, in possesso di apposita qualifica, ottenuta al termine di corsi di formazione e con decreti da parte dei sindaci, per sanzionare coloro che lasciano rifiuti di ogni genere lungo i margini delle strade, fuori dai cassonetti o dalle apposite isole ecologiche, è stato espressamente previsto nel Provvedimento dell'8 aprile 2010 al punto 5.2., che permette il sanzionamento proprio grazie all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, nr. 689 e successive modifiche".

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  162

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



A questi fini è rilevante l'attività di accertamento percorsa dall'operatore di vigilanza compiuta per determinare l'illecito amministrativo. L'art. 13 della legge. 689/81 contiene l'elenco degli strumenti definiti atti di accertamento, che l'operatore può porre in essere per accertare e reprimere un illecito amministrativo. Tali atti costituiscono un valido supporto al fine di attribuire un fondamento valido ad un verbale di contestazione. **Gli accertatori hanno pertanto il potere di:**

- ❖ assumere informazioni;
- ❖ procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora;
- ❖ procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
- ❖ procedere ad ogni altra operazione tecnica;
- ❖ sequestrare le cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa;
- ❖ procedere a perquisizioni di luoghi diversi dalla privata dimora se non è possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova e se l'agente procedente possiede la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ferma restando la necessaria preventiva autorizzazione dell'A.G.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

163





Lecito nascondere la telecamera ?

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

164

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine





Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

165





Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

166

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Videosorveglianza Mobile



- Qual è l'inquadramento giuridico di tale attività ?
- Necessita dell'informativa minima ?
- Se sì, quale ?

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 167



Contro l'abbandono dei rifiuti i Comuni possono installare telecamere mobili (**fototrappole**) che comportano, però, una serie di problematiche ai fini della legittimità delle sanzioni elevate.

Accorgimenti



Accertamento verbalizzazione

Tutela della privacy

- ❖ Asportazione dati dalle schede di memoria
- ❖ Estrapolazione dei fotogrammi
- ❖ Verbalizzazione dell'illecito
- ❖ Conservazione dei dati

I fotogrammi costituiscono : DATO PERSONALE

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 168

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Gli anglofoni le definiscono *Stealth Camera* o *Scout Camera* (letteralmente: macchina fotografica invisibile o macchina fotografica dell'esploratore); in italiano sono chiamate fototrappole. **Sono apparecchi che scattano foto o girano video, che possono essere trasmessi a distanza, grazie ad una rete GSM o un wifi. Il dispositivo si attiva, grazie ad un sensore, al passaggio di un corpo.** In origine, tale strumento veniva utilizzato per riprendere la fauna selvatica, senza essere invasiva nei suoi confronti, a fini di interesse scientifico, per riviste o documentari.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

169



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Nel tempo, tali dispositivi **si sono rivelati utili alle forze dell'ordine, per controllare ampie zone, spesso periferiche o semi-disabitate, anche in assenza o scarsità di personale a disposizione;** la contestuale trasmissione a distanza delle immagini e delle riprese, peraltro, potrebbe permettere di intervenire tempestivamente per accertare e contestare le infrazioni (per es. in materia di abbandono dei rifiuti), sventare furti, interrompere atti vandalici e danneggiamenti e assicurare i responsabili alla giustizia. Anche per finalità di deterrenza e prevenzione, l'utilità della fototrappola è innegabile, così come tutti i sistemi di videosorveglianza, fra i quali la *stealth cam* va annoverata.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

170

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Le normative recenti hanno attribuito specifici compiti ai Sindaci, in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana. A tali fini, l'art. 1 della Legge n. 38/2009, di conversione del D.L. n. 11/2009, **ha previsto che «per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico», con conservazione delle immagini per un periodo massimo di sette giorni (art. 6, commi 7 e 8).** Anche la legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017, in materia di sicurezza urbana integrata, potenzia l'intervento degli enti territoriali e la collaborazione tra le forze di polizia statali e locali e riconosce l'utilità, al fine di contrastare la criminalità diffusa e predatoria, tutelare l'arredo urbano, il verde pubblico e i parchi cittadini, della videosorveglianza, incentivandone l'utilizzo anche da parte dei privati mediante misure fiscali.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

171



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Col provvedimento dell' 8 aprile 2010, il Garante della Privacy detta disposizioni relative alla videosorveglianza nella sicurezza urbana e nel deposito di rifiuti;

disposizioni che riguardano indubbiamente anche il fototrappolaggio, riconducibile alla categoria della videosorveglianza.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

172

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Riguardo alla sicurezza urbana, al punto 5.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010, il Garante stabilisce che :

« ... sussistono specifiche funzioni attribuite sia al sindaco, quale ufficiale del Governo, sia ai comuni, rispetto alle quali i medesimi soggetti possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di tutelare la sicurezza urbana ». Inoltre, auspica che anche nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati (ipotesi in cui l'informativa potrebbe essere omessa, come ci ricorda il punto 3.1.1) «l'informativa, benché non obbligatoria, venga comunque resa, specie laddove i comuni ritengano opportuno rendere noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti al controllo del territorio e alla protezione degli individui ».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 173



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Per il deposito dei rifiuti, **al punto 5.2 del provvedimento il Garante ammette l'uso dei sistemi di videosorveglianza solo in caso di inefficacia o impossibilità di sistemi alternativi e sia per quanto riguarda le disposizioni sanzionate amministrativamente che per quelle di natura penale.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 174

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Anche il fototrappolaggio pone l'esigenza, al pari di altri sistemi di trattamento dei dati, **di tutelare la privacy e proteggere i dati raccolti**. L'attivazione del dispositivo, se finalizzata ad attività di ricerca scientifica, di osservazione faunistica di polizia amministrativa, comporta, innanzi tutto, gli **obblighi d'informativa con cartelli** posti prima del raggio d'azione della telecamera, secondo le prescrizioni degli artt. 13 e 14 del Reg. U.E. 2016/679. Anche per finalità di sicurezza e protezione dei beni, nonché prevenzione di furti, se l'area è pubblica o accessibile al pubblico, i cartelli informativi sono necessari; se l'area è privata è sufficiente solo l'autorizzazione del proprietario.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 175



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole



**AREA
VIDEOSORVEGLIATA**

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003
e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)



**AREA
VIDEOSORVEGLIATA**

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003
e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 176

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

I predetti cartelli dovranno riportare:

- ❖ identità e dati di contatto del titolare e/o responsabile del trattamento
- ❖ finalità e base giuridica del trattamento
- ❖ periodo di conservazione delle immagini o criteri per determinare tale periodo
- ❖ diritto di accesso dell'interessato ai propri dati
- ❖ altre informazioni, di cui agli artt. 13 e 14 predetti

Naturalmente, non potendo tutte le informazioni elencate agli artt. 13 e 14 Reg. U.E. 2016/679 essere contenute in un cartello, dovrà essere indicato un modo semplice e diretto affinché gli interessati possano reperire le informazioni prescritte (numero telefonico, sito web, indirizzo dell'ente che ha posizionato la fototrappola, etc.).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  177



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Peraltro, sarebbe opportuno che il Comune, per maggior chiarezza ed uniformità di prassi, disciplinasse con un **regolamento dettagliato** l'intera fase delle procedure di posizionamento degli apparecchi, di accertamento delle fattispecie, di verbalizzazione dell'illecito, di estrapolazione dei dati, di visione dei fotogrammi, di conservazione e altro.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  178

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Nell'ipotesi di riprese effettuate nel corso di indagini di polizia giudiziaria, la disciplina cambia. Il trattamento dei dati nelle attività di P.G., infatti, a livello europeo non ricade nell'ambito del GDPR (acronimo che individua il reg. U.E. 2016/679), bensì della direttiva 2016/680; come ben sappiamo, la direttiva è fonte normativa che obbliga i destinatari (gli Stati) a raggiungere una determinata finalità con i mezzi giuridici che essi ritengono più utili ed opportuni. In Italia, la direttiva summenzionata è stata attuata con D.Lgs. 51/2018, che riguarda il trattamento dei dati effettuati dalle autorità pubbliche a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  179



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Con riferimento a quanto sopra esposto, nel corso di indagini di p.g. che si avvalgono dell'utilizzo di fototrappole,

- ❖ **l'informativa può essere omessa**
(Punto 3.1.1 del Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010)
- ❖ l'incaricato (ossia, colui che esegue materialmente le operazioni di trattamento dei dati) deve rivestire necessariamente la qualifica di cui all'art. 57 c.p.p.;
- ❖ le immagini vanno conservate per il tempo prescritto dall'art. 10 del D.P.R. n. 15 del 15.01.2018, che distingue diversi periodi per differenti fattispecie di reato (peraltro, anche nel caso di infrazioni amministrative accertate, le immagini vanno conservate oltre il termine dei 7 giorni sopra riferito, in quanto entrano in altro procedimento).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  180

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Inoltre, il titolare e il responsabile del trattamento dei dati sono destinatari di obblighi di sicurezza, per la protezione dei dati, di cui all'art. 25 del D.Lgs. 51/2018 e al capo V del D.P.R. n. 15/2018; sulla base dei predetti articoli, **a titolo puramente indicativo, si può suggerire che la fototrappola sia posizionata in contenitori antifurto oppure chiusa con lucchetti a cavo (came-lock); che venga impostata una password che impedisca a chi non è autorizzato di cambiare la configurazione all'apparecchio, ecc.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 181



Tutela della privacy nell'uso delle fototrappole

Tuttavia, le misure di sicurezza possono essere innumerevoli: infatti, in base al principio di *accountability*, che informa tutta la recente normativa sulla protezione dei dati, titolari e responsabili sono tenuti ad adottare tutte le misure adeguate alla protezione, siano esse di natura tecnica che organizzativa; in caso di trattamento illecito dei dati, infatti, l'onere di provare che esso è avvenuto per caso fortuito ed imprevedibile spetta proprio al titolare e/o al responsabile; diversamente, gli stessi saranno sanzionati e tenuti al risarcimento del danno eventualmente prodotto dal trattamento illecito dei dati.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 182

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



KRATOS ACADEMY
UNIVERSITÀ POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE



e
Ente Nazionale per la Sicurezza



TUV SUD



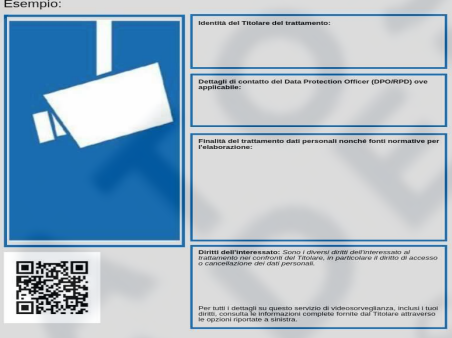


AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Esempio:



Con quale cartello fornire l'informativa minima ?

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



183



KRATOS ACADEMY
UNIVERSITÀ POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE



e
Ente Nazionale per la Sicurezza



TUV SUD



Nuovo cartello per la videosorveglianza

Linee guida n. 3/2019 elaborate
dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati
(Edpb)



Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



EDPB – Draft Linee Guida 3/2019 sulla videosorveglianza

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha adottato il 10/06/2019 le linee-guida sulla videosorveglianza che chiariscono in quali termini il regolamento generale sulla protezione dei dati si applichi al trattamento dei dati personali quando si utilizzano dispositivi video, e mirano a garantire l'applicazione coerente del GDPR in materia. Le linee-guida riguardano sia i dispositivi video tradizionali sia i dispositivi video intelligenti. Per quanto concerne questi ultimi, le linee-guida si concentrano sulle norme relative al trattamento di categorie particolari di dati. Altre tematiche affrontate nel documento riguardano, tra l'altro, la liceità del trattamento, l'applicabilità dei criteri di esclusione relativi ai trattamenti in ambito domestico e la divulgazione di filmati a terzi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 185



Esempio:



Identità del Titolare del trattamento:

Dettagli di contatto del Data Protection Officer (DPO/RPD) ove applicabile:

Finalità del trattamento dati personali nonché fonti normative per l'elaborazione:

Diritti dell'interessato: Sono i diversi diritti dell'interessato al trattamento nei confronti del Titolare, in particolare il diritto di accesso o cancellazione dei dati personali.

Per tutti i dettagli su questo servizio di videosorveglianza, inclusi i tuoi diritti, consulta le informazioni complete fornite dal Titolare attraverso le opzioni riportate a sinistra.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 186

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Nuovo cartello per la videosorveglianza. È inserito nelle linee guida n. 3/2019 elaborate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (Edpb), in corso di approvazione, dedicate alla disciplina del trattamento dei dati attraverso apparecchiature di videoripresa, alla luce del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  187



Con riferimento alla procedura di Informativa agli interessati ai sensi dell'art.13 del GDPR, viene confermata la struttura a due livelli: informativa sintetica (cartello esposto al di fuori dei locali) e informativa completa (documenti di informativa da tenere in azienda/ufficio con le caratteristiche tecniche ed organizzative della videosorveglianza) quindi, prima un cartello e, poi, altre fonti per le informazioni ulteriori.

Il contenuto del cartello deve riportare le informazioni necessarie:

- ❖ Lo scopo del trattamento
- ❖ L'identità del titolare del trattamento
- ❖ Menzione dei diritti previsti dal Gdpr ai sensi dell'art.15.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  188

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



KRATOS ACADEMY
UNIVERSITÀ POPOLARE



ESAARCO
CONFEDERAZIONE



e
Ente Nazionale per la Sicurezza



TUV SUD



Sono da inserire anche i dati di contatto del Dpo (la mail od il telefono del Data Protection Officer art. 37 GDPR in italiano Responsabile Protezione Dati) e un riferimento al legittimo interesse del titolare o di terze parti.

Bisogna inserire nel cartello anche un rinvio al secondo livello dell'informativa e a come ottenerlo l'interessato deve dedurre e comprendere chiaramente se si tratta di riprese senza conservazione (archiviazione) o se vi è trasmissione dei dati a terzi (archiviazione in cloud esterno).

L'informativa di secondo livello può essere facilmente disponibile, ad esempio, mediante fogli informativi allo sportello dell'ente o poster o affissioni presso la sede del Titolare del Trattamento.

Necessario ricordare che la mancata esposizione del cartello (informativa ridotta) comporta irrogazione di sanzione di stampo europeo piuttosto elevate.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 189

Comune di _____

Provincia di _____

	Titolare del Trattamento : Comune di _____ ()
	Contatto del Data Protection Office (DPO/RPD) E-mail : dpo@comune.xxxxxxxx.xx.it
	Finalità del trattamento e fonti normative : Il trattamento, sulla base della vigente normativa nazionale e locale, è eseguito dal Comando Polizia Municipale e dalle Forze dell'Ordine per fini di sicurezza urbana, salvaguardia ambientale, salvaguardia patrimonio comunale, ordine e sicurezza pubblica, esigenze di polizia o di giustizia
	Diritti dell'interessato : I diritti dell'interessato sono stabiliti dagli artt. 11 – 12 – 13 – 14 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dall'art. 11 del D.Lgs. 51/2018

Per tutti i dettagli relativi a questo servizio di videosorveglianza, inclusi i diritti, è possibile consultare le informazioni fornite dal titolare e pubblicate sul sito web del Comune di Atripalda : www.comune.atripalda.av.it

Informativa protezione dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell'art. 11 del D.Lgs. 51/2018

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



KRATOS ACADEMY UNIVERSITÀ POPOLARE

ESAARCO CONFEDERAZIONE

ESERCENTI AGRICOLTURA ARTIGIANATO COMMERCIO

TUV SUD

www.poliziamunicipale.it

Prefettura di Parma
www.poliziamunicipale.it

Ufficio Territoriale del Governo

Area 1^a - Ordine e Sicurezza Pubblica

Fasc. n. 1712/2017/Area 1^a
All.ti n. 2

poliziamunicipale.it

**Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI**

**Oggetto: videosorveglianza urbana – problematica relativa alla possibilità per la
Polizia Municipale di un Comune di accedere alla visione diretta degli
impianti di altri Comuni limitrofi.**

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

SAFETY & SECURITY

192

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



E' stata sollevata per le vie brevi da taluni Sindaci la questione relativa alla possibilità, per la Polizia Municipale di un Comune, di avere accesso alla visione diretta delle telecamere installate in territorio di altro Comune, con l'obiettivo di consentire forme di intervento preventivo nel caso in cui venga registrato il transito di veicoli sospetti da un territorio comunale all'altro.

A tal riguardo si ritiene che la questione possa essere ricondotta nell'ambito delle previsioni contenute nel *"Provvedimento in materia di videosorveglianza"* datato 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare a pag. 16, nonché nelle *"Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento del Garante privacy 8 aprile 2010"*, predisposto dall'ANCI, in particolare alle pagg. 22 e 23.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 193



Dalle citate disposizioni sembra doversi evincere che anche l'attività di accesso alle immagini di impianti di videosorveglianza urbana debba essere contenuta entro i limiti territoriali di ciascun Ente, salvo che il Servizio di Polizia Municipale non sia inquadrato nel contesto di un'Unione di Comuni ovvero condiviso attraverso specifica convenzione.

Alla luce di quanto sopra, si è dell'avviso che i Comuni eventualmente interessati alla problematica debbano farsi carico di interpellare in proposito il predetto Garante per una verifica preliminare volta ad accertare le effettive possibilità di attuare quanto in oggetto.

Si allegano a ogni buon fine i citati documenti.

IL PREFETTO
(Forlani)

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 194

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Con provvedimento doc. web n. 9556625 dell'11 febbraio 2021, il Garante per la Privacy ha ordinato al MISE il **pagamento di una sanzione di 75mila euro per non avere nominato il Responsabile della protezione dati (Rpd) entro il 28 maggio 2018**, data di piena applicazione del GDPR, e avere diffuso sul sito web istituzionale informazioni personali di oltre 5mila manager.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  196

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Si tratta della **prima sanzione** **comminata dal Garante a una pubblica amministrazione per non avere designato il RPD/DPO entro il termine stabilito** ed avere provveduto alla nomina e alla comunicazione dei dati di contatto con notevole ritardo.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  197



La mancata nomina è emersa nel corso di una istruttoria, aperta dall'Ufficio anche a seguito di alcune segnalazioni, con la quale è stata accertata la presenza sul sito del Ministero di una pagina web con un elenco di manager nella quale erano visibili e liberamente scaricabili i dati personali di più di cinquemila professionisti: nominativo, codice fiscale, e-mail, curriculum vitae integrale con telefono cellulare e, in alcuni casi copia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria. All'elenco avrebbero dovuto attingere le piccole e medie imprese, destinatarie dei voucher previsti dalla legge di bilancio 2019, per l'acquisto di consulenze volte a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  198

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Dal sito era inoltre possibile scaricare anche il decreto direttoriale con il quale l'elenco era stato approvato, contenente dati e informazioni di tutti i manager. Nel rilevare l'illiceità del trattamento, **il Garante ha ritenuto che il decreto direttoriale richiamato dal Mise, contrariamente a quanto da esso sostenuto, non costituisce una adeguata base normativa per la diffusione dei dati online.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  199



L'Autorità ha ritenuto, inoltre, che **la pubblicazione integrale dei curricula, senza alcun filtro, rappresenta un trattamento di dati sproporzionato**, non in linea con i principi del GDPR. Per consentire l'incontro tra la domanda delle società e l'offerta di consulenza da parte dei manager sarebbe stato sufficiente utilizzare strumenti meno invasivi rispetto alla pubblicazione sul web dei dati e delle informazioni di tutti i manager, evitando così il rischio di esporli ad utilizzi non legittimi da parte di terzi (es.: furti d'identità, profilazione illecita, phishing, ecc.). **Si sarebbero potute prevedere, ad esempio, forme di accesso selettivo ad aree riservate del sito istituzionale mediante l'attribuzione di credenziali di autenticazione (es. username o password), oppure ancora tramite gli strumenti previsti dal CAD, che permettessero la consultazione solo alle aziende interessate.**

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  200

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Le società che prestano servizi per conto del titolare e che di conseguenza trattano i dati personali degli utenti devono essere designate responsabili del trattamento

Con provvedimento doc. web n. 9542113 del 14 gennaio 2021, il Garante Privacy ha sanzionato una Regione per 75.000 euro per non aver nominato responsabile del trattamento dati la società di servizi alla quale era stata affidata la gestione delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie, attraverso il call center regionale (ReCUP).

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  202

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Con il provvedimento il Garante ha ribadito che **le società che prestano servizi per conto del titolare e che di conseguenza trattano i dati personali degli utenti, devono essere designate responsabili del trattamento**. Il rapporto tra titolare e responsabile deve essere regolato da un contratto o da altro atto giuridico, stipulato per iscritto che, oltre a vincolare reciprocamente le due figure, prevede nel dettaglio le regole e i limiti con cui devono essere trattati i dati personali. **Il responsabile è, pertanto, legittimato a trattare i dati degli interessati "soltanto su istruzione documentata del titolare"**.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 203



Le risposte del Garante



Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

GPDP_Ufficio.PROTOCOLLO.U.0030249.11-10-2016.h.12:45

 **GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

UNITÀ AFFARI LEGALI E DI GIUSTIZIA

Al Comune di Olgiate Olona
PEC: comune.olgiateolona@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Utilizzo impianti di videosorveglianza acquistati da parte di privati cittadini o aziende a supporto delle attività di pubblica sicurezza.

Codesto Comune ha posto a questa Autorità una serie di quesiti in merito all'utilizzo di impianti di videosorveglianza finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, acquistati da soggetti privati ma utilizzati esclusivamente e sotto la responsabilità di forze di Polizia.

Il progetto prevede che il sistema di videosorveglianza sia "ad uso esclusivo delle forze di Polizia" ma non chiarisce se la locuzione "forze di polizia" si riferisca alla Polizia di Stato o alla Polizia Municipale. Deve, tuttavia, ritenersi che l'espressione si riferisca alla Polizia municipale, tenendo conto della finalità del sistema di videosorveglianza (sicurezza urbana) e della titolarità del relativo trattamento in capo al Comune e limitatamente a tale contesto si riferisce il presente parere.

Del resto, il Comune non avrebbe alcun titolo a porre quesiti attinenti alle attività di competenza delle forze di Pubblica sicurezza statali.

Il trattamento in argomento attiene alla "sicurezza urbana" da intendersi, secondo recenti decisioni della Corte Costituzionale (sentenze n. 196 del 2009 e nn. 226 n. 274 del 2010), come tutela della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa.

Comune di Olgiate Olona prot. n. 15813 del 11-10-2016 arrivo

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  205

 **KRATOS
ACADEMY**
UNIVERSITÀ
POPOLARE

 **ESAARCO**
CONFEDERAZIONE

 **ESERCENTI**
ARTIGIANATO
COMMERCI

 **TUV
SUD**



Pertanto, il trattamento potrà essere effettuato solo da Agenti di Polizia locale che abbiano la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Il trattamento dovrà essere coerente con il predetto fine, in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del d. lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, d'ora in avanti, per brevità, "Codice"), in base al quale i dati personali oggetto di trattamento devono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi.

Ulteriormente, il principio di necessità del trattamento dei dati personali (art. 3 del Codice), nonché quello della pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono raccolti o successivamente trattati (articolo 11 del Codice), impongono, in ordine all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e alla loro collocazione, di valutare attentamente se la installazione della videocamera

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  206

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine

corrisponda ad effettive esigenze di tutela della sicurezza urbana e se tali esigenze non possano essere efficacemente perseguite con sistemi alternativi. A tale proposito, si richiama la direttiva del Ministero dell'interno 7 febbraio 2012, n. 558/SICPART/421.2/70, relativa ai "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale".

La fonte normativa del trattamento è costituita dall'art. 6 del d. l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, ai sensi del quale "Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico."

Il trattamento di dati personali effettuato tramite il predetto sistema di videoripresa, in quanto finalizzato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati, rientra nella previsione di cui all'art. 53, comma 1, del Codice.¹

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, se tale trattamento è indicato nel d.m. del Ministro dell'interno di cui al successivo comma 3, non saranno ad esso applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45 e agli articoli da 145 a 151. In caso contrario, il trattamento sarà soggetto anche all'applicazione delle sopra indicate disposizioni codicistiche.

Per quanto riguarda le cautele relative alla sicurezza dei dati oggetto di trattamento, si richiama il Comune al rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del Codice e, con specifico riferimento ai trattamenti effettuati con strumenti elettronici, dall'art. 34 del medesimo, nonché dall'allegato B al Codice, recante il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (reperibile nel sito dell'Autorità <http://www.garanteprivacy.it/>).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



207



KRATOS
ACADEMY
UNIVERSITÀ
POPOLE



ESERCENTI
ARTIGIANATO
COMMERIO



Ciò premesso, si fornisce di seguito risposta ai quesiti specifici formulati da codesto Comune.

1) Con riferimento al quesito n. 1 (Si domanda, se può un privato dotarsi di un impianto di Videosorveglianza rispetto al quale, oltre all'acquisto, si limiterà a garantirne la manutenzione e l'alimentazione, non potendovi accedere in visualizzazione diretta né alle immagini registrate, in quanto crittate), si rileva che l'assunzione degli oneri finanziari per l'acquisto e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza da parte di privati è del tutto indifferente per quanto attiene alla normativa in materia di dati personali. Naturalmente, sarà obbligo del Comune prevedere le forme contrattuali che prevedano l'esclusione del privato acquirente da qualsiasi utilizzo e accesso al sistema di videosorveglianza. Il privato dovrà essere informato, a cura del Comune, in ordine al divieto assoluto di intromissione nel sistema informatico ed alle gravi conseguenze in caso di violazione del divieto. La responsabilità per l'uso non corretto del sistema ricadrà, altresì, sul Comune, quale titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge. In caso di violazione del sistema informatico da parte di chiunque, il Comune risponderà, tra l'altro, per la eventuale mancata attuazione di tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'evento.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



208

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



2) Con riferimento al quesito n. 2 (si domanda, se può un Comune acquisire la Titolarità del trattamento delle immagini custodite nel suddetto impianto in modalità di consultazione, su chiamata, o registrate, perseguendo la finalità di tutela della Sicurezza urbana), si rappresenta che, essendo il sistema di videosorveglianza finalizzato per la tutela della sicurezza urbana, la relativa titolarità compete necessariamente al Comune.

3) con riferimento al quesito 3 (si domanda, se può il Comune per mezzo della Polizia Locale definire l'orientamento di dette telecamere con le stesse modalità, con le quali gestisce quelle da esso stesso acquistate, e quindi rendendo le stesse atte a riprendere quelle porzioni di Territorio utili a perseguire la finalità di Sicurezza urbana), si rappresenta che spettando al Comune la titolarità del trattamento effettuato con il sistema di videosorveglianza in argomento, è dovere del Comune, non delegabile, determinare il posizionamento delle stesse in conformità al fine del trattamento ed alle valutazioni circa la loro necessità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 209



4) Con riferimento al quesito n. 4 (Si domanda, se il Comune, essendo tali impianti finalizzati al perseguimento della Sicurezza urbana, può far sì che le registrazioni vengano conservate per sette giorni con successiva cancellazione mediante sovrascrittura), si rileva che ai sensi del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n. 38, quale la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza in argomento "è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.". Le speciali esigenze di ulteriore conservazione, indicate nel citato d. l., si riferiscono ai casi in cui i dati acquisiti attengano a fatti oggetto di indagine penale (si pensi alle immagini che documentino la consumazione di un reato), onde, in questo caso, il tempo di conservazione è connesso alle predette indagini da parte dell'Autorità giudiziaria, anche per il tramite della Polizia giudiziaria. Si rappresenta, infine, che la tecnica di cancellazione delle immagini pregresse mediante sovrascrittura è ammissibile, purché garantisca il rispetto del termine di cancellazione entro sette giorni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 210

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



5) Con riferimento al quesito n. 5 (si domanda, se possono le preposte Forze dell'Ordine, dietro preventiva autenticazione forte dell'Agente, visionare da remoto, e dietro segnalazione di evento, le immagini in diretta trasmissibili in bassa risoluzione dal citato impianto, al solo scopo non di indagine ma di valutazione sull'opportunità o meno di inviare una pattuglia in loco.), si rileva che la visualizzazione delle immagini in diretta allo scopo di valutare la necessità di intervento in loco dovrà essere consentanea con le finalità del sistema di sicurezza, onde sarà attivabile solo nel caso di eventi presumibilmente connessi alla commissione di reati o al perturbamento della sicurezza pubblica.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  211



6) Con riferimento al quesito n. 6 (Si domanda, se può il Comune valutare di caso in caso l'opportunità di disporre i cartelli di informativa minima in prossimità dell'impianto provvedendo, ove questi vengano apposti, ad utilizzare il modello indicato da questa Autorità qualora sia possibile un collegamento ad una Centrale operativa), l'utilizzo di cartelli contenenti l'informativa in argomento appare senz'altro auspicabile e fortemente consigliata, considerando anche la funzione di deterrenza che può derivarne (cfr. il Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, doc. web n. 1712680, paragrafo 5.1). L'informativa deve invece ritenersi obbligatoria qualora il trattamento in argomento non sia previsto nell'apposito d.m. dell'Interno, come sopra precisato.

Si confida di aver così corrisposto alla richiesta e si resta a disposizione per quanto ritenuto opportuno.

IL DIRIGENTE
(Dottor Luigi Cannada Bartoli)

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  212

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



**VIDEOSORVEGLIANZA & TELECAMERE FINTE
– PERCHÉ NON È POSSIBILE UTILIZZARE
DELLE TELECAMERE FINTE?**

Il Provvedimento dell'8 aprile 2010 sulla videosorveglianza **si basa su quattro principi solidi e irremovibili**, che giustificano l'utilizzo di riprese del personale e dei clienti laddove questo sia necessario e nel rispetto di particolari condizioni.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  214

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



I principi previsti dal provvedimento sono:

- ❖ **Liceità**, ossia il principio in base a cui possono essere utilizzate le immagini raccolte laddove necessarie per rispondere a un obbligo di legge oppure per tutelare un interesse legittimo
- ❖ **Necessità**, in base a cui deve esserci un motivo sufficiente ed evidente che giustifichi l'utilizzo di videocamere di sorveglianza
- ❖ **Proporzionalità**, che garantisce che l'installazione delle telecamere avvenga laddove ritenuta una misura proporzionata agli scopi prefissi
- ❖ **Finalità**, per cui gli scopi perseguiti mediante l'installazione di videocamere devono essere determinati, espliciti e legittimi.

Le telecamere di sorveglianza possono essere installate laddove sia necessario per aumentare la sicurezza di un negozio, ufficio, stabile, cortile, ecc. e nel caso in cui dipendenti, clienti e passanti siano informati della loro presenza mediante informativa e apposita segnaletica.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 215



L'installazione di videocamere finte non risponde ai principi sopra citati. Se si installa un dispositivo finto significa che non sono presenti le condizioni per cui la videosorveglianza si rende necessaria per ragioni di sicurezza. E, di conseguenza, è superfluo e inutile installarla.

Inoltre, **accanto alle videocamere di sorveglianza finte, mancherebbe comunque la segnaletica obbligatoria per legge perché apporla significherebbe dichiarare il falso.**

E nel caso in cui nell'ipotetico raggio di azione della telecamera avvenisse un reato o un fatto criminale non sarebbero presenti riprese dell'evento, creando diversi problemi di responsabilità, anche derivata dall'affidamento dei terzi sulla presenza di un impianto di videosorveglianza reale e funzionante.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 216

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



I. Il GDPR non si applica nel caso di videoriprese relative a soggetti non identificabili, né direttamente né indirettamente.

ESEMPI PRATICI:

Non si applica se le **telecamere sono finte o se non sono collegate**.

N.B. È importante notare che **anche nel caso di telecamere finte o non collegate si potranno presentare dei profili relativi alla tutela del lavoratore come sancito dallo Statuto dei lavoratori.**

Non si applica, nel caso di **riprese da un'altitudine elevata**, se i dati non possono essere collegati ad una persona precisa;

Non si applica nel caso di **videocamere integrate nelle auto per il parcheggio** se queste sono settate in un modo tale da non riprendere informazioni relative a persone, come ad esempio le targhe o i passanti;

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  217



Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso Videosorveglianza
(Adottato dall'EDPB in assemblea plenaria il 10 Luglio 2019)

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Dati Personali

7. Il monitoraggio automatico sistematico di uno spazio specifico tramite mezzi ottici o audiovisivi, principalmente per finalità di protezione della proprietà o della vita e della salute dell'individuo, è diventato un significativo fenomeno dei nostri giorni. **Questa attività comporta la raccolta e la conservazione di immagini o audiovisivi su tutte le persone che entrano nello spazio monitorato con la loro identificazione in base al loro aspetto o ad altri elementi specifici.** L'identità di queste persone può essere individuata sulla base di questi dettagli. Tale monitoraggio consente inoltre ulteriori trattamenti dei dati personali per quanto riguarda la presenza e il comportamento delle persone in uno spazio determinato. Il potenziale rischio di uso improprio di questi dati aumenta in relazione alla dimensione dello spazio monitorato, nonché al numero di persone che frequentano tale spazio. Questa situazione è contemplata dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35, paragrafo 3, lettera c), che prevede come misura di protezione dei dati la valutazione d'impatto in caso di monitoraggio sistematico di un'area accessibile al pubblico su larga scala, come anche all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), che impone ai Titolari del trattamento di designare un Titolare della Protezione dei Dati se il trattamento per sua natura comporta un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Diritto Amministrativo  218

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



8. Tuttavia, il regolamento non si applica al trattamento di dati che non hanno alcun riferimento a una persona, ad esempio nel caso di individuo che non può essere direttamente o indirettamente identificato.

9.

Esempio: Il GDPR non è applicabile per le fotocamere false (ovvero qualsiasi fotocamera che non funziona come fotocamera e quindi non tratta alcun dato personale). Tuttavia, in alcuni Stati membri il caso potrebbe essere soggetto normative locali.

Esempio: Le registrazioni effettuate da un'altezza elevata rientrano nell'ambito di applicazione del GDPR solo se i dati trattati possono essere correlati a una persona specifica.

Esempio: Una videocamera è integrata in un'automobile per fornire assistenza al parcheggio. Il GDPR non si applica se la fotocamera è costruita o regolata in modo tale da non raccogliere alcuna informazione relativa a persone fisiche (come targhe o informazioni che potrebbero identificare i passanti).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Diritto Amministrativo

 SAFETY & SECURITY

219



Il Protocollo d'Intesa
Garante – Guardia di Finanza - Anno 2021



Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



D.Lgs. 10/08/2018, n. 101
Art. 22. Altre disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 19 settembre 2018

...

13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  221



Deliberazione del 26 luglio 2018
Attività ispettiva di iniziativa curata dall'Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, limitatamente al periodo luglio-dicembre 2018

1. limitatamente al periodo luglio-dicembre 2018, l'attività ispettiva di iniziativa curata dall'Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, è indirizzata:

a) ad accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati nell'ambito di:

- trattamenti di dati effettuati da società/enti che gestiscono banche dati di rilevanti dimensioni;
- trattamenti di dati personali effettuati presso istituti di credito relativamente alla legittimità della consultazione e del successivo utilizzo di dati da parte di soggetti aventi diritto, anche in riferimento al tracciamento degli accessi e a correlate misure di protezione;
- trattamenti di dati personali effettuati da società per attività di telemarketing;

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  222

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Deliberazione del 26 luglio 2018

Attività ispettiva di iniziativa curata dall'Ufficio del Garante, anche per mezzo della Guardia di finanza, limitatamente al periodo luglio-dicembre 2018

b) a controlli nei confronti di soggetti, pubblici o privati, appartenenti a categorie omogenee sui presupposti di liceità del trattamento e alle condizioni per il consenso qualora il trattamento sia basato su tale presupposto, sul rispetto dell'obbligo di informativa nonché sulla durata della conservazione dei dati. Ciò, prestando anche specifica attenzione a profili sostanziali del trattamento che spiegano significativi effetti sugli interessati;

2. l'attività ispettiva programmata con deliberazione in data odierna riguarderà, relativamente ai punti a), e b) di cui al punto 1), n. 30 accertamenti ispettivi di iniziativa effettuati anche a mezzo della Guardia di finanza.

Resta fermo che l'Ufficio potrà avviare ulteriori attività istruttorie di carattere ispettivo d'ufficio ovvero in relazione a segnalazioni o reclami proposti.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  223



La Guardia di Finanza e il Garante per la protezione dei dati personali hanno rinnovato in data 31 marzo 2021 il **protocollo di intesa** fra le due istituzioni.

Il nuovo accordo ha la finalità di rafforzare le preziose **sinergie** in essere finalizzate al miglioramento dell'efficacia complessiva delle attività connesse alla vigilanza sul rispetto delle norme che disciplinano la tutela dei dati personali.

La collaborazione fra Garante e Guardia di Finanza era stata oggetto di precedenti protocolli di intesa, sottoscritti il 26 settembre 2002, l'11 novembre 2005 e il 10 marzo 2016: il codice della privacy prevede, infatti, la possibilità che il personale del Garante possa essere assistito, nell'esecuzione degli accertamenti, da altri organi dello Stato (art. 158, comma 3, del codice).

Il livello di collaborazione tra le due Istituzioni, come emerge dall'esame delle relazioni annuali presentate dal Garante al Parlamento, è sempre stato eccellente e costituisce una best practice unica a livello europeo.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  224

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La sinergia con la Guardia di Finanza ha consentito, in questi anni, all'Autorità Garante di avvalersi di un **dispositivo di controllo flessibile ed articolato**, in grado di integrare l'attività ispettiva svolta direttamente dal competente dipartimento dell'Autorità e ha reso possibile lo svolgimento, efficace e tempestivo, di tutte le verifiche in loco che si rendono necessarie per garantire il rispetto della protezione dei dati personali su tutto il territorio nazionale. Il rinnovo della convenzione si rende necessario alla luce delle **nuove attribuzioni affidate al Garante** dalla normativa nazionale e comunitaria, dell'evoluzione delle tecnologie informatiche e digitali, delle tecniche di informazione e di comunicazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 225



Il regolamento prevede dei penetranti **poteri di indagine** (art. 58) che ricomprendono la possibilità:

- ❖ di **ingiungere** al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, **di fornire ogni informazione** di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti;
- ❖ di **condurre indagini** sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 226

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



❖ di **notificare** al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte **violazioni** del Regolamento (UE) 2016/679;

❖ di **ottenere**, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'**accesso** a tutti i **dati** personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti;

❖ di **ottenere accesso** a tutti i **locali** del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  227



Il Garante nell'effettuare i controlli può avvalersi, ai sensi dell'art. 158 del codice della privacy, non solo del proprio personale ma anche della collaborazione di altri organi dello Stato membro. La sopra citata collaborazione può essere chiesta anche nell'ambito dei **procedimenti di cui all'art. 62 del GDPR** ad oggetto: "Operazioni congiunte delle autorità di controllo", sempre operando sotto il controllo del Garante.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  228

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il nuovo testo tiene conto della revisione organizzativa dei Reparti speciali che, a decorrere da luglio 2018, ha visto la soppressione del Nucleo speciale privacy e l'istituzione del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, nell'ambito del quale è previsto "il Gruppo privacy".

Il **Gruppo Privacy del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche** assicura, con proiezione nazionale, gli adempimenti connessi all'attività collaborativa, anche avvalendosi dei Reparti del Corpo dislocati sul territorio e coinvolgendo le altre articolazioni del citato Nucleo per tutte quelle attività di accertamento che richiedono un'elevata specializzazione in ambito telematico.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 229



Il nuovo protocollo di intesa disciplina i **profili di collaborazione** nel settore delle ispezioni (art. 1), della pianificazione e verifiche periodiche (art. 2), degli esiti degli accertamenti (art. 4); del personale della Guardia di Finanza impiegato presso il Garante (art. 5), del segreto di ufficio (art. 6), disposizioni amministrative sugli oneri per il singolo soggetto militare impiegato.

Il nuovo protocollo d'intesa prevede la messa a disposizione di **nuove unità di personale** della Guardia di finanza presso l'Autorità e, inoltre, dal punto di vista strategico, la possibilità per il Garante di avvalersi di personale specializzato del Corpo anche per la conduzione di ispezioni congiunte con altre autorità estere.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 230

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il testo risponde inoltre all'esigenza di una maggiore **semplificazione dei flussi documentali** tra l'Ufficio e il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche (attraverso l'uso sistematico di strumenti di trasmissione telematici) utilizzando al massimo le opportunità offerte dal Codice di Amministrazione Digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni).

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

231



Il Protocollo del 31 marzo 2021 chiarisce come si sviluppa la collaborazione della Guardia di Finanza nell'**ambito ispettivo** e prevede, in particolari, i seguenti ambiti:

- ❖ il reperimento di dati e informazioni sui soggetti da controllare;
- ❖ la partecipazione di proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati;
- ❖ l'assistenza nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- ❖ lo sviluppo di attività delegate o sub-delegate per l'accertamento delle violazioni in materia di protezione dei dati personali;
- ❖ la partecipazione di proprio personale, a richiesta del Garante, a operazioni congiunte ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) 2016/679, con Autorità di protezione dei dati personali appartenenti ad altri Paesi.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

232

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La Guardia di Finanza collabora altresì:

- ❖ nell'esecuzione di **indagini conoscitive** sullo stato di attuazione della legge in determinati settori;
- ❖ nell'attività di **notifica degli atti e dei provvedimenti** adottati nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 58 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il protocollo del 31 marzo 2021 prevede la collaborazione della Guardia di Finanza nell'esecuzione a richiesta del Garante, di **verifiche online**, codificate sulla base di uno o più provvedimenti del Garante, volte a rilevare, dall'esame dei siti web e degli altri strumenti telematici utilizzati, il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali da parte dei titolari, pubblici e privati, che effettuano trattamenti di dati per mezzo di reti telematiche.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  233



L'introduzione di modalità di verifica online di possibili violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali (attraverso l'esame diretto di siti web, senza necessità di ispezioni in loco) era già prevista nel precedente testo ma è di estremo interesse e attualità alla luce: dello sviluppo della pandemia che ha rallentato ma non bloccato le attività di ispezione in loco, alla luce del recente piano ispettivo e in considerazione dell'imminente pubblicazione delle linee guida in materia di cookie a seguito della consultazione pubblica on line.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  234

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il protocollo prevede attività di controllo **anche dei siti web degli enti pubblici.**

La dimensione internazionale della protezione dei dati personali comporta la necessità di una più intensa collaborazione, anche in ambito ispettivo, tra le varie Autorità di controllo, operanti in ambito europeo e internazionale, il protocollo prevede a riguardo il coinvolgimento della Guardia di Finanza nella progettazione e attuazione, d'intesa con il Garante, di altre iniziative, anche nell'ambito della cooperazione internazionale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 235



Sulla base del protocollo, le informazioni e i documenti acquisiti nell'ambito degli accertamenti effettuati dal Corpo sono trasmessi all'Autorità per le successive verifiche in ordine alla liceità del trattamento e al rispetto dei principi previsti dalla legge. Qualora nell'ambito dell'ispezione emergano violazioni penali, la Guardia di finanza procede direttamente alla **segnalazione della notizia di reato** all'Autorità giudiziaria.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 236

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il protocollo **non approfondisce il ruolo del DPO**, figura essenziale che costituisce una competenza funzionale strategica nella gestione dell'ispezione ed il punto di contatto ai sensi dell'art. 39 del GDPR con l'autorità di controllo.

Il protocollo è di interesse in quanto dimostra lo sforzo dell'Autorità Garante, la cui visione in ambito ispettivo non sarà solo concentrata sulle violazioni ma su come l'organizzazione dimostri di essere accountability nelle proprie attività quotidiane.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 237



Il protocollo costituisce, dunque, uno strumento di deciso **potenziamento** delle linee di presidio della legalità nel mercato dei beni e dei servizi, a tutela di tutti i cittadini, in un segmento tanto importante quanto delicato, anche in ragione della potenziale vulnerabilità di dati personali e sensibili, ove non trattati secondo le vigenti disposizioni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 238

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il Garante Privacy pubblica il piano di ispezioni del primo semestre 2021

Il Garante per la protezione dei dati personali illustra, nell'ottica di informazione e comunicazione istituzionale, nel programma ispettivo le aree di intervento definite nel primo semestre 2021:

- ❖ le violazioni della sicurezza dei dati (data breach);
- ❖ i trattamenti di dati effettuati da "data broker";
- ❖ il riconoscimento facciale mediante sistema di videosorveglianza.

Il Garante per la protezione dei dati personali definisce, attraverso la deliberazione del 10/12/2020, il **programma delle ispezioni di ufficio** pianificate nel primo semestre 2021 ed individua molteplici specifiche aree di intervento.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 239



Il Garante definisce, attraverso il piano, le priorità in relazione alle risorse disponibili, e individua principi e criteri dell'attività ispettiva.

L'attività ispettiva di iniziativa del Garante ricomprende l'**accertamento in loco** curato dal personale dell'Ufficio o delegato alla Guardia di Finanza nei luoghi dove si effettuano i trattamenti di dati, o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, nei confronti di soggetti non necessariamente individuati sulla base di reclami o segnalazioni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 240

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La citata delibera illustra gli ambiti del controllo e gli obiettivi numerici da conseguire.

Il provvedimento in esame tiene conto dei procedimenti ispettivi e sanzionatori in corso nonché di quelli avviati sulla base della precedente programmazione e non ancora conclusi.

Il Piano ispezioni in esame richiama in materia il **protocollo di intesa** del 10 marzo 2016 siglato dalla Guardia di Finanza e dal Garante per la Protezione dei dati personali che consolida le sinergie operative sviluppate tra le due istituzioni sancito dai precedenti protocolli (26 settembre 2002; 11 novembre 2015).

Il Garante illustra che le attività di ispezioni saranno indirizzate agli accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati nell'ambito di molteplici trattamenti.

Le ispezioni riguarderanno sia il **settore pubblico** che il **settore privato**.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  241



L'attività di ispezione del Garante sarà focalizzata sui seguenti profili:

- ❖ accertamenti in riferimento a profili di interesse generale nell'ambito di **trattamenti di dati biometrici** per il riconoscimento facciale anche mediante sistemi di videosorveglianza;
- ❖ trattamenti di dati personali nel settore della c.d. **"videosorveglianza domestica"** e nel settore dei sistemi audio/video applicati ai giochi (c.d. **giocattoli connessi**);
- ❖ trattamenti di dati personali effettuati da **"data broker"**;
- ❖ trattamenti di dati personali effettuati da società rientranti nel settore denominato **"Food Delivery"**;
- ❖ **data breach**.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  242

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Le ispezioni programmate si focalizzano sui seguenti aspetti:

- ❖ verifica dei presupposti di **liceità del trattamento** e alle **condizioni** per il consenso qualora il trattamento sia fondato su tale base giuridica,
- ❖ rispetto dell'**obbligo dell'informativa** nonché sulla **durata** della conservazione dei dati.

L'attenzione del Garante sarà rivolta ai profili sostanziali del **trattamento** che spiegano significativi effetti sugli interessati.

Il piano in esame specifica che l'attività ispettiva programmata riguarderà n. **50 accertamenti ispettivi** di iniziativa effettuati anche a mezzo della Guardia di Finanza, si registra a riguardo un aumento rispetto alle 30 ispezioni del precedente secondo semestre del 2020.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  243



La delibera di programmazione delle ispezioni sottolinea che la diffusione di **Sars-Cov-2** e della conseguente crisi sanitaria che ne è seguita, hanno amplificato i rischi connessi alla maggiore dipendenza da dati e tecnologie anche in termini concentrazione del potere di mercato e di sorveglianza, rendendo evidente la necessità di efficaci meccanismi di garanzia a salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali all'esito di opportune iniziative conoscitive, anche di tipo ispettivo.

Il documento in esame richiama l'attenzione degli operatori e delle organizzazioni sul fatto che l'Ufficio potrà svolgere **ulteriori attività ispettive e di revisione d'ufficio** ovvero in relazione a segnalazioni o reclami proposti.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  244

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il piano di ispezioni è di interesse in quanto dimostra lo sforzo e l'importanza del ruolo dell'Autorità Garante, la cui visione in ambito ispettivo non sarà solo concentrata sulle violazioni ma su come l'organizzazione dimostri di essere accountability nelle proprie attività quotidiane.

I **poteri del Garante** in ambito ispettivo sono disciplinati dal regolamento n. 1/2019 della stessa Autorità concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali.

Il sopracitato regolamento prevede che «Nel corso dell'attività ispettiva, della quale può essere dato preavviso, è possibile, in particolare:

- a) controllare, estrarre ed acquisire copia dei documenti, anche in formato elettronico;
- b) richiedere informazioni e spiegazioni;
- c) accedere alle banche dati ed agli archivi;
- d) acquisire copia delle banche dati e degli archivi su supporto informatico».

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 245



Il sopracitato regolamento specifica che durante l'attività ispettiva il soggetto sottoposto ad ispezione può farsi assistere da **consulenti di propria fiducia** e riservarsi di produrre la **documentazione** non immediatamente reperibile entro un termine congruo, di regola non superiore a trenta giorni; in casi eccezionali, può essere richiesto un differimento di tale termine.

Le recenti sanzioni comminate dall'Autorità Garante privacy a diversi Comuni e aziende dimostrano come sia costante, complessa e dinamica l'attività di controllo del relativo Dipartimento attività ispettive che costituisce un punto di riferimento e una risorsa anche a livello europeo nella delicata materia della tutela dei dati.

La maggior parte dei controlli saranno effettuati a causa lo sviluppo della pandemia, da remoto attraverso l'analisi dei siti web, profilo che dovrà essere attenzionato dalle organizzazioni.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 246

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il provvedimento in esame conferma la **centralità della collaborazione con la Guardia di Finanza** con la quale sta per essere aggiornato il relativo protocollo di intesa in considerazione delle modifiche organizzative (la soppressione del Nucleo speciale privacy e l'istituzione del "Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche).

Il protocollo d'intesa prevede dal punto di vista strategico, che il Garante potrà avvalersi di personale specializzato del Corpo anche per la conduzione di ispezioni congiunte con altre autorità estere e un aumento delle risorse in considerazione delle complesse sfide anche tecnologiche che attendono l'Autorità.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 247



Alla luce del sopra citato piano di ispezioni risulta imprescindibile per le organizzazioni **rivedere e aggiornare le proprie policy** in materia di data breach e dotarsi di una procedura di gestione delle richieste e delle ispezioni del Garante.

La procedura costituisce uno strumento di accountability e deve indicare in modo semplice e sintetico ruoli, compiti e tempistiche di intervento delle varie figure aziendali.

Le sopra citate policy devono essere inserite nel piano formativo GDPR dell'organizzazione: al fine di una maggiore efficacia, occorre organizzare sessioni di **simulazioni** di esercitazioni con la previsione anche di percorso più ampio di training per le varie figure aziendali coinvolte.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 248

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La videosorveglianza sarà uno dei banchi di prova per la tenuta del nuovo G.D.P.R. (*General Data Protection Regulation, regolamento europeo 2016/679*) perché appartiene al vivere quotidiano dei cittadini.

La tecnologia corre veloce: si pensi che si è arrivati anche al riconoscimento facciale mediante l'uso di telecamere; il GDPR vuole rafforzare la fiducia del consumatore nei servizi digitali.

La nuova disciplina richiederà una valutazione di impatto *privacy*: la sorveglianza non dovrà essere usata per scandagliare gusti e comportamenti, bensì per assecondare una funzione pubblica.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 249



- Non occorre preoccuparsi ma occuparsi del G.D.P.R.;
- Il processo va governato ed è una occasione per capire come essere amministrazioni migliori;
- La nuova normativa non è fatta per gli adempimenti e non è un tagliando della vecchia; occorre soffermarsi su come fare cose bene le cose: infatti, è naturale adottare misure sicurezza;
- Non ricondurre il nuovo al vecchio;
- Il G.D.P.R. si fonda sulla tradizione per cui il vecchio d.lgs. n° 196/2003 rimarrà in vigore in parte e permarranno le radici;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 250

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



- Attenzione ai testi integrati e coordinati: mancano le norme transitorie del d.lgs. n° 196/2003;
- Si tratta di norme di legge ma sulle misure tecnologiche occorre farsi aiutare da un ingegnere;
- G.D.P.R. entrata in vigore: 25 maggio 2016, piena applicazione in Italia 25 maggio 2018; D.lgs. n° 101/2018 entrata in vigore 19 settembre 2018;
- Il G.D.P.R. è normativa europea: va letto in maniera integrata con i «considerando»: 99 articoli e 173 considerando
- Un anno circa di regime transitorio del «sistema privacy»: dalla normativa europea alla normazione primaria statale al *soft law* del Garante della *privacy* come autorizzazioni generali e codici di condotta

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



251



L'Europa si afferma come portatore di uno *standard* con il nuovo G.D.P.R.;

“La Direttiva 95” viene quindi adeguata ai cambiamenti tecnologici;

La nuova normativa deve essere capace di resistere ai cambiamenti, al c.d. “internet delle cose” (estensione di internet al mondo degli oggetti, IoT), ai droni!

I nuovi trattati di Lisbona del 2009 hanno fissato un diritto alla protezione dei dati autonomo rispetto alla *privacy* e alla riservatezza.

L'art. 16 *tfue*, che traduce la giurisprudenza della Corte di giustizia, si preoccupa che lo Stato e altri non si intromettano nella sfera dei dati personali per cui pone un obbligo di legislazione.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



252

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



C'era un bisogno di maggiore armonizzazione in Europa, di maggiore dinamicità, di più diritti per gli interessati, di minori notifiche preliminari per i trattamenti, di più autoresponsabilizzazione.

Sistemi informativi: per minimizzare i rischi, la *privacy* deve diventare incorporata nelle scelte (*privacy by default*, ovvero *nelle impostazioni predefinite* e *by design*, ovvero *nella programmazione*)

Trattamento non è solo G.D.P.R. ma anche per le indagini penali: direttiva 2016/680 e d.lgs. n° 51/2018

Tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 253



Articolo 16 (ex articolo 286 del TCE) TFUE

1. Ogni persona **ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.**
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, **stabiliscono le norme** relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché **da parte degli Stati membri** nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 254

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il Regolamento (U.E.) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, riguarda la protezione delle **persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e “abroga” la direttiva 95/46/CE (regolamento generale protezione dei dati)**

Ognuno di noi svolge la propria attività avvalendosi di informazioni;

Va valutata l'adeguatezza del nostro comportamento nell'utilizzo delle informazioni;

La normativa è scalabile in base a differenti criteri (finalità, destinatari, categorie di dati) e, tal fine, l'impatto dell'adeguamento muta.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

255



E' consentito l'accesso agli atti

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 SAFETY & SECURITY

256

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



1. Documentale

2. Civico

3. Generalizzato

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



257



Legge 241/1990 - Art. 22. Definizioni e principi in materia di accesso

1. Ai fini del presente capo si intende:

- a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata



258

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



d) **per "documento amministrativo"**, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. ...

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 259



Tipologie di accesso

Accesso ai documenti amministrativi

- Accesso infraprocedimentale (art. 10)
- Accesso ai documenti (artt. 22 e ss.)

Accesso civico

- Ordinario (art. 5 comma 1 Dlgs 33/2013)
- generalizzato (art. 5 comma 2 Dlgs 33/2013)

Accesso privacy

- GDPR (art. 15 regolamento UE 2016/679)

Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager

 260

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Bilanciamento degli interessi in campo



-  Privacy
-  Trattamento dati personali
-  Risarcimento del danno

Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager



261





Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager



262

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



In alcuni incidenti di particolare complessità **spesso è stato decisivo l'utilizzo non solo di prove testimoniali, ma anche di filmati registrati grazie a videocamere di sorveglianza installate su negozi, banche, immobili, che sono stati prodotti come mezzi di prova nel giudizio riguardante l'accertamento delle responsabilità dell'evento. In sede giudiziale, le immagini registrate assumeranno il valore di prova documentale.** La registrazione, non è altro che un documento che ha nel file video il suo supporto materiale. A tal proposito, l'articolo 2712 del Codice civile disciplina le riproduzioni meccaniche di fatti o cose, stabilendo che: *"le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime"*.

Dr. Domenico Giannetta Expert Road Accident Manager  263



Secondo l'art. 2712 del Codice civile, l'efficacia probatoria delle riproduzioni e rappresentazioni meccaniche, in ragione della loro formazione al di fuori del processo, è subordinata alla non contestazione dei fatti che tali riproduzioni tendono a provare da parte di colui contro il quale siano prodotte in giudizio. In termini pratici, la controparte, per non fare accettare come prova il video prodotto contro di lei, dovrà contestarne la rispondenza alla realtà dei fatti così come verificatisi. Nondimeno, tale disconoscimento dovrà essere dettagliato ed esplicito, indicando rigorosamente gli specifici elementi di fatto dimostranti non corrispondenza tra la realtà rappresentata nel video e quella reale.

Dr. Domenico Giannetta Expert Road Accident Manager  264

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La giurisprudenza sul punto, ha chiarito, che *“in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 del Codice civile, il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova – e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite – deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”* (Cass. civ.n. 1033/2013).

Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager

 265



Entrando in un caso pratico **se la controparte non disconosce i contenuti registrati dalla videocamera nella prima udienza o nel primo scritto difensivo successivo alla produzione in giudizio degli stessi, il video si ha per riconosciuto ed il giudice dovrà tenerne conto nella valutazione del quadro probatorio.**

Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager

 266

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



In relazione alle prove, l'art. 116 del Codice di procedura civile distingue due tipi di prove:

- ❖ **la prova legale**, che esercita un effetto vincolante nei confronti del giudice;
- ❖ **la prova libera**, che è rimessa alla valutazione discrezionale ed al prudente apprezzamento del giudice, secondo il principio del libero convincimento.

267

Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager



267



Da una attenta lettura dell'art. 2712 del Codice civile si desume che le riproduzioni dei video registrati in caso d'incidente, **sono dotati di efficacia di prova legale**, se la controparte ne disconosce validamente il contenuto, tali riproduzioni non acquisteranno il valore probatorio privilegiato tipico delle prove legali, ma degraderanno a prove liberamente apprezzabili dal giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c..

268

Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager



268

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Nel caso di contestazione, le registrazioni non saranno del tutto inutilizzabili, ma potranno assurgere ad **elemento di prova** che, unito alle altre risultanze processuali, potrà fondare il convincimento del giudice.

In corso di causa se una delle parti deduce ed eccepisce il disconoscimento, la parte che abbia prodotto il video potrà chiedere che un Consulente d'Ufficio esamini i *files* memorizzati dalle videocamere e che ne accerti l'autenticità e la veridicità.

Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager

 269



In definitiva utilizzare registrazioni video è di per sé lecito nel nostro ordinamento.

Quello che può costituire un atto illecito è l'utilizzo che si fa dei dati personali raccolti quando, ad esempio, le registrazioni siano condivise sui social network **senza oscurare le persone riprese e le targhe inquadrare siano leggibili**. Invece è del tutto lecito utilizzare tali dispositivi per preconstituire una prova da usare in una causa, al fine di dimostrare di non aver causato l'incidente in cui si è rimasti coinvolti ed al fine di ascrivere alla controparte la responsabilità del sinistro.

Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager

 270

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



In caso di produzione in giudizio del video, esso si considererà **prova documentale** e, in mancanza di disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito della controparte, **avrà valore di prova legale**. Diversamente, in caso di contestazione, le registrazioni saranno liberamente apprezzabili dal giudice nella formazione del proprio convincimento.

Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager

 271



Bilanciamento degli interessi in campo



-  E' possibile consegnare il video ad una delle parti ?
-  Si - No
-  Dipende

Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager

 272

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



La legge [Art. 22, co. 1, lett. b) L. n. 241/1990] conferisce a ogni cittadino il diritto di **prendere visione ed estrarre copia** dei documenti in possesso della Pubblica Amministrazione, a condizione che abbia **«un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»**. L'**incidente stradale** rientra in questi casi, quando ha provocato danni a persone o cose. Se l'amministrazione non risponde entro 30 giorni alla richiesta, l'accesso si intende respinto, e allora il richiedente per far valere le sue ragioni deve presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) competente per territorio.

Dr. Domenico Giannetta Expert Road Accident Manager  273



Nel caso dell'**accesso ai filmati delle telecamere di videosorveglianza** comunale, necessari per ricostruire un incidente stradale, una recente sentenza del Tar Puglia [Tar Puglia, sent. n. 1579 del 02.11.2021] ha affermato il diritto di un automobilista coinvolto nel sinistro ad averne copia. Il Comune aveva negato l'accesso, motivando il diniego in base al fatto che il regolamento comunale non prevedeva questa possibilità ed inoltre l'altro automobilista si era dichiarato contrario all'acquisizione dei dati.

Dr. Domenico Giannetta Expert Road Accident Manager  274

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



I giudici amministrativi hanno superato queste obiezioni, perché **il diritto di accesso** deve prevalere sulle indicazioni fornite dall'amministrazione comunale, che non hanno valore di legge, e tantomeno il conducente antagonista può opporsi ad una **legittima richiesta di acquisizione di dati che lo riguardano**. La sentenza – che puoi leggere in forma integrale al termine di questo articolo – si è occupata anche del profilo relativo all'instaurazione della causa: la richiesta di accesso era avvenuta prima dell'avvio della controversia. Secondo il Tar, neanche questo impedisce l'esercizio del diritto di accesso, in quanto la legge **[Art. 24, co. 7, Legge n. 241/1990]** dispone che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici», dunque anche in un momento anticipato rispetto a quello di esercizio dell'azione giudiziaria.

Dr. Domenico Giannetta Expert Road Accident Manager  275



Anche quando viene riconosciuto il diritto di accesso del cittadino ai filmati di sorveglianza, deve essere garantita la **tutela della privacy**. La videosorveglianza, infatti, costituisce indubbiamente una forma di «trattamento dei dati personali» **[Art. 5 Reg. (UE) n. 2016/679]** e il rilascio delle immagini non deve pregiudicare la **riservatezza** dei soggetti che potrebbero essere stati ripresi anche solo occasionalmente, come i passanti o gli automobilisti non coinvolti nel sinistro.

Per questi motivi il titolare del trattamento (da individuarsi nel Comune o nell'organo di Pubblica Sicurezza che gestisce il sistema di videosorveglianza e registrazione) deve adottare le misure tecniche ed organizzative atte a preservare la riservatezza dei dati personali, ad esempio oscurando targhe e volti dei soggetti non rilevanti per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Dr. Domenico Giannetta Expert Road Accident Manager  276

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



In generale, il titolare del trattamento deve dotarsi di un **regolamento di accesso alle immagini e ai filmati** (molti Comuni forniscono anche il modulo per richiederle) e stabilire i **tempi massimi di conservazione**, oltre i quali i dati saranno cancellati o sovrascritti. I filmati delle telecamere di videosorveglianza possono essere conservati soltanto per un breve periodo, che a seconda dei casi può variare da un minimo di 24 o 48 ore a un massimo di una o due settimane, salve richieste dell'autorità giudiziaria per la repressione di reati. Per i sistemi di videosorveglianza svolta in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte dei Comuni per la tutela della sicurezza urbana, la legge **[Art. 6, co. 8, D.L. n.11 del 23.02.2009]** dispone che «la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai **sette giorni** successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione».

Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager

 277



Linee Guida 3/2019 EDPB

I Garanti Europei hanno precisato che quando le riprese video contengono dati personali di terzi (passanti, numeri di targa, ecc.) le riprese video non dovrebbero essere fornite.

Tuttavia, al fine di evitare che la misura possa rappresentare una lesione del diritto di accesso (quando ammessa dalla legge) le immagini possono essere consegnate previa mascheratura o altre tecniche idonee a non rendere visibili dati personali di terzi. (Vedi punto 94 cit. Linee Guida)

Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager

 278

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Punto 94 – Linee Guida 3/2019

Dato che un numero qualsiasi di soggetti interessati può essere registrato nella stessa sequenza di videosorveglianza, una proiezione provocherebbe un ulteriore trattamento dei dati personali di altri soggetti. Se l'interessato desidera ricevere una copia del materiale (articolo 15, paragrafo 3), ciò potrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri interessati. Per evitare tale effetto il responsabile del trattamento deve pertanto tenere conto del fatto che, a causa della natura intrusiva dei filmati, in alcuni casi il responsabile del trattamento non deve distribuire filmati in cui siano identificabili altri soggetti. La tutela dei diritti di terzi non deve tuttavia essere utilizzata come pretesto per impedire legittime rivendicazioni di accesso da parte di persone fisiche; in questi casi il responsabile del trattamento deve attuare misure tecniche per soddisfare la richiesta di accesso (ad esempio, la modifica delle immagini come il mascheramento o lo scrambling).

Articolo 11 (2) GDPR, il responsabile del trattamento non è in grado di identificare l'interessato

Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager

 279



1. Il cittadino che esercita l'accesso alle immagini in seguito ad un sinistro stradale ha diritto affinché il Comune le salvi (qualora la richiesta sia stata avanzata prima della cancellazione.).
2. Sotto questo profilo il Comune deve dotarsi di un regolamento sulla videosorveglianza che contempli tutte le possibili richieste.
3. Generalmente le immagini restano a disposizione dell'A.G. e possono essere visionate dalla Compagnia Assicurativa.

Dr. Domenico Giannetta

Expert Road Accident Manager

 280

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Con sentenza 1579/2021 del 02/11/2021 il Tar Puglia ha affermato che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge 241/1990, il quale recita:

“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. ...”,

è necessario che il comune consenta l'accesso alla visione di un filmato di sorveglianza relativo ad un incidente stradale da parte di uno degli attori coinvolti nello stesso.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  282

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Il Comune aveva negato l'accesso al filmato.

Il TAR concede l'accesso perché la visione è strettamente correlata alla difesa degli interessi giuridici del ricorrente, essendo di intuitiva evidenza che soltanto l'accertamento della reale dinamica del sinistro consente di appurare in maniera certa le responsabilità dei soggetti in esso coinvolti.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  283



Non può ritenersi infatti sufficiente a tal fine il rapporto redatto dalla Polizia Locale, in quanto esso risente della personale valutazione della dinamica del sinistro operata dai verbalizzanti, la quale potrebbe, in astratto, non essere strettamente aderente all'accadimento dei fatti.

Viceversa, la ricostruzione della dinamica del sinistro operata sulla base dei filmati di videosorveglianza esclude qualsiasi valutazione e, dunque, anche eventuali errori umani, in quanto fondata su dati certi e oggettivi.

Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  284

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Alla stessa stregua, non colgono nel segno le obiezioni fondate sul locale Regolamento sugli impianti di sorveglianza, per la semplice e dirimente ragione che la fonte del diritto di accesso è la legge dello Stato (art. 22 ss. legge 241/90), da ritenersi prevalente – sulla base dei normali principi in tema di gerarchia delle fonti – sul Regolamento locale.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 285



Massima della Sentenza

Chi resta coinvolto in un sinistro ha diritto ad avere copia di eventuali filmati catturati dagli impianti di videosorveglianza comunale per valutare nelle sedi opportune tutte le responsabilità dei soggetti coinvolti. Il regolamento comunale o il contrario parere di un automobilista antagonista non possono limitare l'esercizio di questa opportunità difensiva che in ogni caso dovrà avvenire nel pieno rispetto della tutela della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 286

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine





Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 287



I filmati delle telecamere tra diritto d'accesso e tutela della privacy

Il tema del diritto d'accesso documentale ai filmati è molto importante e non deve essere confuso ma sempre bilanciato con i diritti "data protection" degli interessati.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 288

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Chi resta coinvolto in un sinistro ha diritto ad avere copia di eventuali filmati catturati dagli impianti di videosorveglianza comunale per valutare nelle sedi opportune tutte le responsabilità dei soggetti coinvolti.

E il regolamento comunale o il contrario parere di un automobilista antagonista non possono limitare l'esercizio di questa opportunità difensiva che in ogni caso dovrà avvenire nel pieno rispetto della tutela della riservatezza di tutti i soggetti coinvolti.

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 289



Verifica preliminare. Trattamento di dati personali connesso all'installazione di un sistema di rilevazione di immagini, della posizione geografica ed altre informazioni nello svolgimento di una attività di trasporto pubblico locale - 25 febbraio 2016 [4807812] – Provvedimento mr. 78 del 25/02/2016

«... ai sensi dell'articolo 17 del Codice prescrive che la società, quali misure necessarie, dovrà:

- a. predisporre meccanismi di cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto per la conservazione dei dati (punti 3.2 e 3.3);
- b. in caso di comunicazione a terzi dei dati raccolti in occasione di sinistri o di situazioni di emergenza, predisporre misure tecniche idonee a non consentire l'identificazione dei soggetti non coinvolti negli eventi (punto 4, lett. a);**

Dr. Domenico Giannetta

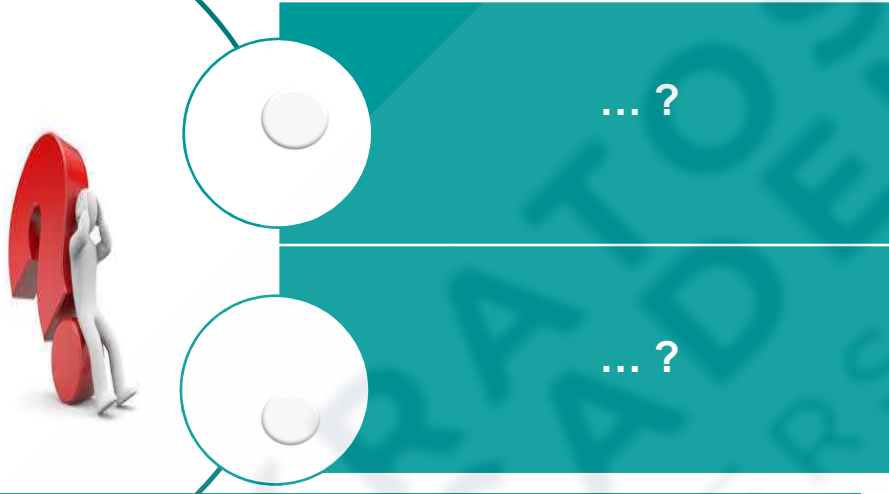
Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 290

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



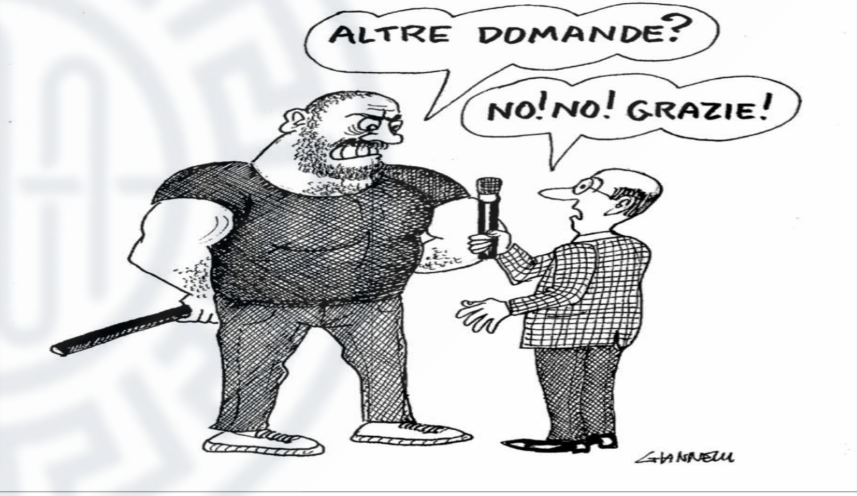


Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 291





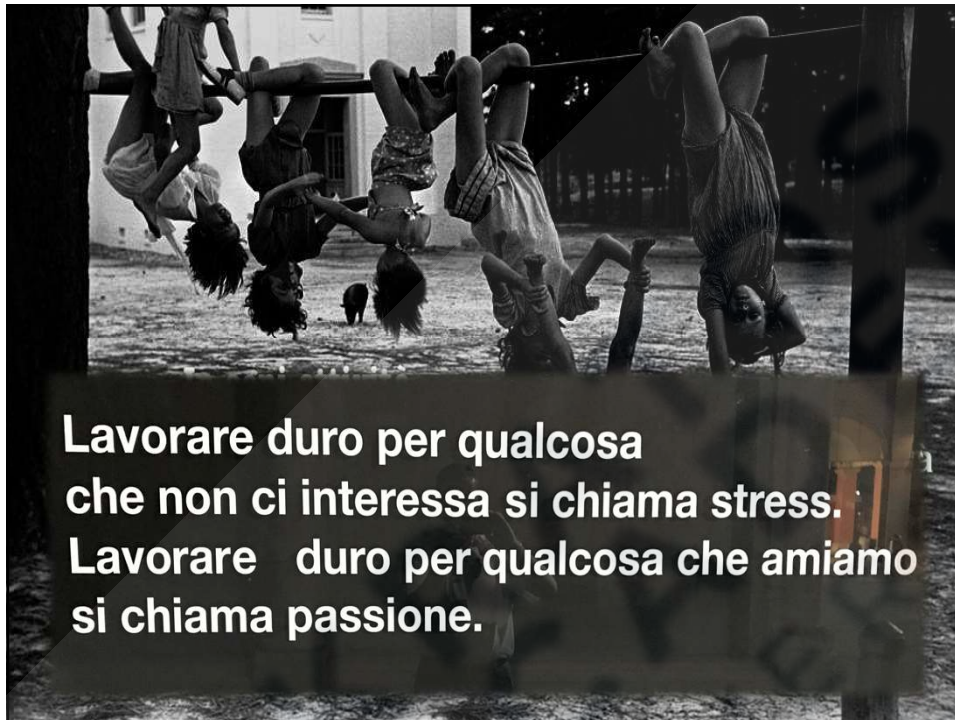
Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 292

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine







Dr. Domenico Giannetta Esperto Sicurezza Urbana Integrata  294

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Di tutto restano tre cose:

*la certezza che stiamo sempre iniziando,
la certezza che abbiamo bisogno di continuare,
la certezza che saremo interrotti prima di finire.*

***Pertanto, dobbiamo fare dell'interruzione un nuovo cammino,
della caduta un passo di danza, della paura una scala, del
sogno un ponte, del bisogno un incontro.***

Fernando Pessoa

Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 295



**Mi auguro di aver suscitato una giusta dose di curiosità
intorno all'argomento**



Dr. Domenico Giannetta

Esperto Sicurezza Urbana Integrata

 296

Corso di Specializzazione Professionale

Esperto in Sicurezza Urbana, Sistemi di Videosorveglianza e Tecniche Investigative di Indagine



Dr. Giannetta Domenico

Comandante Polizia Locale - Responsabile Suap - Esperto Sicurezza Urbana

Segretario Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Puglia
Componente Comitato Tecnico Consultivo Regione Campania
Responsabile Regione Campania Formazione SULPL

Docente Master MA881 A.A. 2018/2019 – 2020/2021 – 2022/2023
Università Telematica Pegaso

Docente Corsi di Formazione A.A. 2020/2021- 2022/2023
Università Telematica Giustino Fortunato BN

Docente associato presso la Cattedra di Politiche e Strategie Operative per la
Sicurezza Urbana – Anno 2021 - 2022
Polo Accademico Internazionale – Università degli Studi Unidemontaigne

Relatore Convegni Nazionali e Formatore :
Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - PL - Sulpl - Aspol - Infopol
s.r.l. - Edipol s.r.l. - Maggioli Editore S.p.A. - Assinter - Trevi Formazione - Officina della
Formazione - La Formazione - Myo SpA - Centro Studi Bellunese - Consorzio Comuni di
Bolzano - Formez PA - Logos PA - Isform & Consulting s.r.l.
Kratos Academy – Università Popolare

Tel./Mail : 333/3052645 – 349/2312654 - giannetta.domenico@libero.it

E-MAIL
Dr. Domenico Giannetta Comandante Polizia Locale



297



Dr. Giannetta Domenico

Comandante Polizia Locale - Responsabile Suap - Esperto Sicurezza Urbana

Segretario Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)
Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania

Grazie dell'attenzione

e

Buon Lavoro

Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana - PL - Sulpl - Aspol - Infopol
s.r.l. - Edipol s.r.l. - Maggioli Editore S.p.A. - Assinter - Trevi Formazione - Officina della
Formazione - La Formazione - Myo SpA - Centro Studi Bellunese - Consorzio Comuni di
Bolzano - Formez PA - Logos PA - Isform & Consulting s.r.l.
Kratos Academy – Università Popolare

Tel./Mail : 333/3052645 – 349/2312654 - giannetta.domenico@libero.it

E-MAIL
Dr. Domenico Giannetta Comandante Polizia Locale



298